

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 16 luglio 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/689 del Consiglio, del 7 maggio 2018, che attua l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (18CE1333).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/690 della Commissione, del 7 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fenazaquin (18CE1334).....</u>	Pag. 3
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/691 della Commissione, del 7 maggio 2018, che approva la sostanza di base talco E553B, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (18CE1335).....</u>	Pag. 6
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/692 della Commissione, del 7 maggio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva zoxamide, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (18CE1336).....</u>	Pag. 9
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/693 della Commissione, del 7 maggio 2018, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti, la distanza minima dalla costa e la profondità minima per i pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque territoriali della Francia (Provenza-Alpi-Costa Azzurra) (18CE1337).....</u>	Pag. 13
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2018/694 del Consiglio, del 7 maggio 2018, che attua la decisione 2014/932/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (18CE1338).....</u>	Pag. 17
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/695 della Commissione, del 30 aprile 2018, a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente una misura adottata dalla Danimarca relativa al ritiro e al richiamo delle bombole di gas in materiale composito del tipo PrimaDonna/Compolite CS da 10 kg e da 5 kg [notificata con il numero C(2018) 2535] (18CE1339).....</u>	Pag. 19




<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/696 della Commissione, del 4 maggio 2018, relativa alla proroga della misura, presa dal ministero francese dell’Ambiente, dell’energia e del mare incaricato dei negoziati internazionali sul clima, che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Phéro-Ball Pin in conformità all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 2643] (18CE1340).....</u>	Pag. 21
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/697 della Commissione, del 7 maggio 2018, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 2888] (18CE1341).....</u>	Pag. 23
<i>Publicati nel n. L 117 dell’8 maggio 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/698 del Consiglio, dell’8 maggio 2018, che attua l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (18CE1342).....</u>	Pag. 30
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2018/699 del Consiglio, dell’8 maggio 2018, che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (18CE1343).....</u>	Pag. 32
<i>Publicati nel n. L 117I dell’8 maggio 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/700 della Commissione, dell’8 maggio 2018, che modifica, per quanto riguarda alcuni stabilimenti del Brasile, gli elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale (18CE1344).....</u>	Pag. 34
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/701 della Commissione, dell’8 maggio 2018, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base per l’anno 2018 (18CE1345).....</u>	Pag. 38
<u>Decisione (UE) 2018/702 della Commissione, dell’8 maggio 2018, relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca concernenti l’aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti a base di carne [notificata con il numero C(2018) 2721] (18CE1346).....</u>	Pag. 40
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/703 della Commissione, dell’8 maggio 2018, relativa alla conformità del tasso unitario del 2015, 2016 e 2018 per la zona tariffaria della Svizzera a norma dell’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 [notificata con il numero C(2018) 2726] (18CE1347).....</u>	Pag. 49
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/704 della Commissione, dell’8 maggio 2018, relativa alla conformità ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 dei tassi unitari per le zone tariffarie a norma dell’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 [notificata con il numero C(2018) 2729] (18CE1348).....</u>	Pag. 51
<i>Publicati nel n. L 118 del 14 maggio 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/705 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (18CE1349).....</u>	Pag. 56
<u>Decisione (PESC) 2018/706 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (18CE1350).....</u>	Pag. 58
<i>Publicati nel n. L 118I del 14 maggio 2018</i>	



<u>Regolamento delegato (UE) 2018/707 della Commissione, del 28 febbraio 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda i criteri di ammissibilità al sostegno per la canapa nell'ambito del regime di pagamento di base e alcuni requisiti in materia di sostegno accoppiato facoltativo (18CE1351)</u>	<i>Pag.</i> 60
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/708 della Commissione, del 17 aprile 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il modulo che i gestori di fondi comuni monetari devono utilizzare per l'informativa alle autorità competenti, come previsto dall'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE1352).....</u>	<i>Pag.</i> 64
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/709 della Commissione, del 14 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il requisito concernente le etichette per le domande di aiuto relative alle superfici utilizzate per la produzione di canapa (18CE1353).....</u>	<i>Pag.</i> 88
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/710 della Commissione, del 14 maggio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva siltiofam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (18CE1354).....</u>	<i>Pag.</i> 90
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/711 della Commissione, del 14 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (18CE1355)...</u>	<i>Pag.</i> 94
<u>Decisione (PESC) 2018/712 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/2382 che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) (18CE1356).....</u>	<i>Pag.</i> 96
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2018/713 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (18CE1357).....</u>	<i>Pag.</i> 98
<i>Publicati nel n. L 119 del 15 maggio 2018</i>	

RETTIFICHE

<u> Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/272 della Commissione, del 20 febbraio 2018, sull'istituzione del Centro europeo di risorse biologiche marine — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (EMBRC—ERIC) (GU L 51 del 23 febbraio 2018) (18CE1363).....</u>	<i>Pag.</i> 100
<i>Publicato nel n. L 117 dell'8 maggio 2018</i>	



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/689 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2018

che attua l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1352/2014.
- (2) Il 23 aprile 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 19 della risoluzione 2140 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA

¹⁾ GUL 365 del 19.12.2014, pag. 60.



ALLEGATO

La voce relativa alla persona elencata di seguito è sostituita dalla seguente:

- «3. Ali Abdullah Saleh (*alias*: Ali Abdallah Salih).

Nome nella grafia originale: علي عبد الله صالح

Designazione: a) presidente del partito del Congresso generale del popolo yemenita; b) ex presidente della Repubblica dello Yemen. Data di nascita: a) 21.3.1945; b) 21.3.1946; c) 21.3.1942; d) 21.3.1947. Luogo di nascita: a) Bayt al-Ahmar, Sanàa Governorate, Yemen; b) Sanàa, Yemen; c) Sanàa, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Cittadinanza: yemenita. Passaporto n.: 00016161 (Yemen). Numero di identificazione nazionale: 01010744444. Altre informazioni: sesso: maschile. Sarebbe deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306>. Data di designazione da parte dell'ONU: 7.11.2014 (modificata il 20.11.2014, 23 aprile 2018).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Ali Abdullah Saleh è stato iscritto nell'elenco delle persone oggetto di sanzioni il 7 novembre 2014 ai sensi dei punti 11 e 15 della risoluzione 2140 (2014), in quanto soddisfa i criteri di designazione di cui ai punti 17 e 18 della risoluzione stessa.


Ali Abdullah Saleh ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen, quali atti che ostacolano l'applicazione dell'accordo del 23 novembre 2011 tra il governo dello Yemen e l'opposizione — che prevede un passaggio di poteri pacifico nello Yemen — e atti che ostacolano il processo politico nello Yemen.

Ai sensi dell'accordo del 23 novembre 2011, approvato dal Consiglio di cooperazione del Golfo, Ali Abdullah Saleh ha lasciato la presidenza dello Yemen dopo più di 30 anni.

Dall'autunno 2012, Ali Abdullah Saleh, stando alle informazioni disponibili, è diventato uno dei principali sostenitori delle azioni violente perpetrate dagli Houthi nel nord dello Yemen.

Gli scontri del febbraio 2013 nel sud dello Yemen sono stati il risultato degli sforzi congiunti di Saleh, dell'AQAP e del secessionista sudista Ali Salim al-Bayd volti a creare disordini prima della conferenza sul dialogo nazionale nello Yemen del 18 marzo 2013. Più di recente, dal settembre 2014, Saleh si adopera per destabilizzare lo Yemen utilizzando altre persone al fine di indebolire il governo centrale e creare un clima sufficientemente instabile, propizio a un colpo di Stato. Secondo una relazione pubblicata nel settembre 2014 dal gruppo di esperti delle Nazioni Unite per lo Yemen, alcuni interlocutori hanno affermato che Saleh sostiene le azioni violente di alcuni cittadini yemeniti fornendo loro finanziamenti e sostegno politico, nonché adoperandosi affinché i membri del Congresso generale del popolo continuino a contribuire alla destabilizzazione dello Yemen in vari modi.»

18CE1333



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/690 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fenazaquin

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva di esecuzione 2011/39/CE della Commissione⁽²⁾ ha iscritto la sostanza attiva fenazaquin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva fenazaquin, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, era limitata agli usi come fungicida per le piante ornamentali coltivate in serra.
- (4) In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del 19 settembre 2011, la società Gowan Comércio Internacional e Serviços Limitada, fabbricante della sostanza attiva, ha presentato alla Grecia, Stato membro relatore designato, una domanda di modifica delle condizioni di approvazione del fenazaquin al fine di revocare la restrizione e consentire l'uso su uve, agrumi, pomacee e frutta a nocciolo. La domanda è stata ritenuta ammissibile dallo Stato membro relatore.
- (5) Lo Stato membro relatore ha redatto un addendum al progetto di relazione di valutazione e lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione il 14 febbraio 2012.
- (6) L'Autorità ha trasmesso l'addendum al progetto di relazione di valutazione al richiedente e agli Stati membri, invitandoli a presentare osservazioni, e lo ha messo a disposizione del pubblico in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (7) Il 19 marzo 2013 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni⁽⁵⁾ sulla possibilità che i nuovi usi della sostanza attiva fenazaquin soddisfino i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 17 settembre 2013 la Commissione ha inviato il progetto modificato di relazione di esame al richiedente, invitandolo a presentare osservazioni, e il 2 ottobre 2013 lo ha inviato al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il comitato permanente non ha potuto stabilire se fosse opportuno modificare le condizioni di approvazione del fenazaquin, come chiesto dal richiedente.


⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva di esecuzione 2011/39/UE della Commissione, dell'11 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva fenazaquin e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 97 del 12.4.2011, pag. 30).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare: *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenazaquin* (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva fenazaquin come antiparassitario). *EFSA Journal* 2013;11(4):3166. [80 pagg.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3166.



- (8) In seguito a un ulteriore esame del fascicolo, la Commissione ha elaborato un progetto di addendum alla relazione di esame iniziale e un progetto di regolamento relativo al fenazaquin. Il 13 dicembre 2017 la Commissione ha presentato il progetto di addendum e il progetto di regolamento al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
- (9) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sul progetto di addendum alla relazione di esame relativa al fenazaquin. Il richiedente ha presentato osservazioni che sono state sottoposte a un attento esame.
- (10) Non è stato dimostrato se si possa prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti fenazaquin soddisfino in generale le prescrizioni dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, a meno che non sia mantenuta la restrizione al solo uso in serra attualmente prevista. È pertanto opportuno mantenere la limitazione al solo uso in serra, come definito all'articolo 3, punto 27, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (11) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, è stato accertato che quando il prodotto fitosanitario è usato come coltura commestibile, sono soddisfatti i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. È pertanto opportuno mantenere la restrizione al solo uso del fenazaquin sulle piante ornamentali.
- (12) In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario e opportuno modificare le condizioni di approvazione della sostanza attiva fenazaquin, mantenendo determinate condizioni e restrizioni. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga 342 «Fenazaquin», il testo nella colonna «Disposizioni specifiche» è sostituito dal seguente:

«PARTE A:

Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida in serra.

PARTE B


Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame sul fenazaquin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 marzo 2011, nonché dell'addendum alla relazione di esame sul fenazaquin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 22 marzo 2018.

Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- a) la protezione degli organismi acquatici;
- b) la protezione degli operatori, prevedendo anche che le condizioni d'impiego richiedano l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione personale;
- c) la protezione delle api;
- d) il rischio per le api e i bombi liberati per l'impollinazione, quando la sostanza è applicata nelle serre;
- e) il rischio per i consumatori, in particolare a causa dei residui prodotti durante la lavorazione;
- f) le condizioni d'impiego al fine di evitare l'esposizione a residui di fenazaquin nelle colture destinate al consumo umano e animale.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»

18CE1334



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/691 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2018

che approva la sostanza di base talco E553B, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 luglio 2015 la Commissione ha ricevuto dalla società Compo Expert France SAS, in conformità all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, una domanda di approvazione del talco E553B come sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.
- (2) La Commissione ha chiesto un'assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»). L'Autorità ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sul talco E553B il 6 giugno 2016 ⁽²⁾. In considerazione della documentazione supplementare presentata dal richiedente per rispondere alle osservazioni raccolte tramite la consultazione con gli Stati membri e l'Autorità e relative all'esposizione degli operatori, la Commissione ha chiesto all'Autorità un'ulteriore assistenza scientifica per valutare le nuove informazioni presentate. L'Autorità ha presentato alla Commissione una seconda relazione tecnica sul talco E553B il 27 luglio 2017 ⁽³⁾.
- (3) La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il progetto di relazione di esame ⁽⁴⁾ il 5 ottobre 2017 e un progetto del presente regolamento il 13 dicembre 2017 e li ha finalizzati per la riunione del comitato del 22 marzo 2018.
- (4) La documentazione fornita dal richiedente dimostra che il talco E553B soddisfa i criteri di «prodotto alimentare», quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. Inoltre, pur non essendo utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari, esso è comunque utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame e da acqua. Pertanto, va considerato una sostanza di base.
- (5) Dagli esami effettuati è emerso che il talco E553B può essere considerato conforme, in generale, alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli usi esaminati e specificati nella relazione di esame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il talco E553B come sostanza di base.
- (6) In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni per l'approvazione, che vengono specificate nell'allegato I del presente regolamento.


⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2016. *Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Talc E553B for use in plant protection as repellent on fruit trees and grapevine* (Relazione tecnica sull'esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA in merito alla domanda relativa alla sostanza di base talco E553B per l'uso fitosanitario come repellente su alberi da frutto e viti). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2016:EN-1044, 29 pagg.

⁽³⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2017. *Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Talc E553B for use in plant protection as repellent on fruit trees and grapevine* (Relazione tecnica sull'esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA in merito alla domanda relativa alla sostanza di base talco E553B per l'uso fitosanitario come repellente su alberi da frutto e viti). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2017:EN-1277, 21 pagg.

⁽⁴⁾ <http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN>.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1).



- (7) In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione di una sostanza di base

La sostanza talco E553B è approvata come sostanza di base alle condizioni stabilite nell'allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).



ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Data di approvazione	Disposizioni specifiche
Talco E553B N. CAS: 14807-96-6	Metasilicato di magnesio idrogeno minerale silicatico	Qualità alimentare in conformità al regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (²), < 0,1 % di silice cristallina respirabile	28 maggio 2018	Il talco E553B va usato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul talco E553B (SANTE/11639/2017), in particolare nelle relative appendici I e II.


(¹) Ulteriori dettagli sull'identità, le specifiche e le modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.
(²) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

ALLEGATO II

Nell'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

«19	Talco E553B N. CAS: 14807-96-6	Metasilicato di magnesio idrogeno minerale silicatico	Qualità alimentare in conformità al regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (³) < 0,1 % di silice cristallina respirabile	28 maggio 2018	Il talco E553B va usato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul talco E553B (SANTE/11639/2017), in particolare nelle relative appendici I e II.
-----	-----------------------------------	---	---	----------------	--

(³) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).»



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/692 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2018

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva zoxamide, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/119/CE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto la zoxamide come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva zoxamide, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 gennaio 2019.
- (4) Una domanda di rinnovo dell'approvazione della zoxamide è stata presentata, in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾, entro il termine previsto in tale articolo.
- (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore ha redatto un rapporto di valutazione del rinnovo in consultazione con lo Stato membro correlatore e il 5 agosto 2016 l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.
- (7) L'Autorità ha trasmesso il rapporto di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccogliergli le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sommario supplementare.
- (8) Il 21 agosto 2017 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ⁽⁶⁾ sulla possibilità che la zoxamide soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 26 gennaio 2018 la Commissione ha trasmesso il progetto di rapporto sul rinnovo per la zoxamide al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
- (9) Il richiedente ha avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito al progetto di rapporto sul rinnovo. Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva è stato accertato che sono soddisfatti i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1).


⁽²⁾ Direttiva 2003/119/CE della Commissione, del 5 dicembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive mesosulfuron, propoxycarbazono e zoxamide (GUL 325 del 12.12.2003, pag. 41).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

⁽⁶⁾ EFSA Journal (2017); 15(9):4980. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.



- (10) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione della zoxamide.
- (11) La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione della zoxamide si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limita gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti zoxamide possono essere autorizzati. È pertanto opportuno sopprimere la restrizione al solo impiego come fungicida.
- (12) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario prevedere alcune condizioni e restrizioni. In particolare è opportuno esigere ulteriori informazioni di conferma.
- (13) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (14) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/84 della Commissione ⁽¹⁾ ha prorogato fino al 31 gennaio 2019 la scadenza della zoxamide, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza attiva. Tuttavia, dato che è stata presa una decisione sul rinnovo prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º luglio 2018.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva zoxamide è rinnovata come specificato nell'allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/84 della Commissione, del 19 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, clothianidin, composti di rame, dimossistrobina, mancozeb, mecoprop-P, metiram, oxamil, petoxamide, propiconazolo, propineb, propizamide, pyraclostrobin e zoxamide (GU L 16 del 20.1.2018, pag. 8).



ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Zoxamide N: CAS 156052-68-5 N: CIPAC 640	(RS)-3,5-dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methyl-2-oxopropyl)-p-toluamide	≥ 953 g/kg	1º luglio 2018	30 giugno 2033	<p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni del rapporto sul rinnovo della zoxamide, in particolare delle relative appendici I e II.</p> <p>Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la protezione delle acque sotterranee dal metabolita RH-141455, — la protezione delle api, degli organismi acquatici e dei lombrichi. <p>Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità inferenziale di conferma riguardanti l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.</p>

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificità della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.




ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) nella parte A è soppressa la voce 77 relativa alla zoxamide;
- 2) nella parte B è aggiunta la voce seguente:

Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«123	Zoxamide N. CAS 156052-68-5 N. CIPAC 640	(RS)-3,5-dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methyl-2-oxopropyl)-p-toluamide	≥ 953 g/kg	1° luglio 2018	30 giugno 2033	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni del rapporto sul rinnovo della zoxamide, in particolare delle relative appendici I e II. Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti: — la protezione delle acque sotterranee dal metabolita RH-141455, — la protezione delle api, degli organismi acquatici e dei lombrichi. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/693 DELLA COMMISSIONE**del 7 maggio 2018****recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti, la distanza minima dalla costa e la profondità minima per i pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque territoriali della Francia (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 13, paragrafi 5 e 10,


considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta la pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia o reti analoghe sulle praterie, in particolare quelle di *Posidonia oceanica* o di altre fanerogame marine.
- (2) Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 4, paragrafo 5.
- (3) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.
- (4) Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.
- (5) Il 18 maggio 2011 la Commissione ha ricevuto dalla Francia una richiesta di deroga all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 13, paragrafo 2, del precitato regolamento per l'utilizzo di pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui», in talune zone marittime situate nelle acque territoriali della Francia, sulle praterie di *Posidonia oceanica* e entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa, a prescindere dalla profondità.
- (6) La deroga chiesta dalla Francia era conforme alle condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006 ed è stata concessa fino al 6 giugno 2017 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2014 della Commissione ⁽²⁾.
- (7) Il 16 giugno 2017 la Commissione ha ricevuto dalla Francia la richiesta di prorogare le deroghe oltre il 6 giugno 2017. La Francia ha fornito informazioni e dati aggiornati a giustificazione delle deroghe, compresa la relazione di attuazione del piano di gestione adottato dalla Francia il 13 maggio 2014 ⁽³⁾.
- (8) La richiesta riguarda la pesca esercitata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 metri e potenza del motore inferiore o pari a 85 kW con reti trainate sul fondo, tradizionalmente intrapresa sulle praterie di *Posidonia*, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (9) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato le deroghe chieste dalla Francia e la corrispondente relazione di attuazione in occasione della 55ª riunione plenaria svoltasi nel luglio 2017. Ulteriori dati e chiarimenti presentati dalla Francia sono stati valutati dallo CSTEP in occasione della 56ª riunione plenaria svoltasi nel novembre 2017. Lo CSTEP ha concluso che i dati presentati dalle autorità francesi non erano sufficienti e che dovevano essere migliorati. A seguito di ciò, la Francia ha fornito adeguati chiarimenti alla

⁽¹⁾ GUL 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti nonché la distanza minima dalla costa e la profondità minima per pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque territoriali della Francia (Provence-Alpes-Côte d'Azur) (GUL 164 del 3.6.2014, pag. 10).

⁽³⁾ Arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français (JORF n. 0122 del 27.5.2014, pag. 8669).



Commissione. Le attuali caratteristiche dei pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» non consentono di fornire dati completi sulle loro attività, dal momento che i pescherecci di piccole dimensioni non sono soggetti a talune disposizioni del regime di controllo comunitario, quali quelle relative ai dati del giornale di pesca e al sistema di controllo dei pescherecci. A giustificazione delle deroghe richieste la Francia ha presentato dati tecnici e scientifici conformemente alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1967/2006. La Francia ha inoltre adottato misure specifiche supplementari, e segnatamente una serie di nuove misure di controllo e di monitoraggio della pesca praticata con l'attrezzo denominato «gangui», che consentiranno di confermare la valutazione dell'uso di pescherecci da traino provvisti di tale attrezzo. Tali misure sono previste dal decreto nazionale ⁽¹⁾ adottato il 16 marzo 2018.

- (10) La Francia dovrebbe fornire, sulla base di dati scientifici e tecnici, una mappatura aggiornata delle praterie di *Posidonia* e una relazione annuale sull'attuazione delle misure supplementari di controllo e monitoraggio e sul rispetto dei requisiti per la concessione delle deroghe considerate, comprendente informazioni su tutte le misure necessarie adottate. Su questa base, la Commissione ritiene che le deroghe chieste dalla Francia possano essere ritenute conformi alle condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (11) Le attività di pesca in questione riguardano circa il 15 % della zona coperta da praterie di *Posidonia oceanica* all'interno dell'area oggetto del piano di gestione francese e il 5,8 % delle praterie nelle acque territoriali della Francia, conformemente ai massimali di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, punti ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (12) Sussistono vincoli geografici specifici date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale.
- (13) Questo tipo di pesca non ha un impatto significativo sull'ambiente marino.
- (14) La pesca effettuata con pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» interessa una serie di specie che corrispondono a una nicchia ecologica; la composizione delle catture, in particolare per quanto riguarda il numero di specie catturate, non trova riscontro in altri attrezzi da pesca. Pertanto, questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi.
- (15) Le deroghe chieste dalla Francia riguardano un numero limitato di imbarcazioni (24). Rispetto ai 36 pescherecci del 2014, ciò rappresenta una riduzione molto significativa dello sforzo di pesca in termini di numero di navi.
- (16) Il piano di gestione garantisce che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca a 24 pescherecci che sono già autorizzati a operare dalla Francia, per un totale di 1 136 kw. La Commissione tiene inoltre conto del fatto che la Francia ha precisato che lo sforzo di pesca in termini di numero di navi sarà gradualmente ridotto.
- (17) La richiesta riguarda imbarcazioni che hanno un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e che operano nell'ambito del piano di gestione francese conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (18) Tali imbarcazioni sono incluse in un elenco comunicato alla Commissione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (19) Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), e all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (20) Il piano di gestione include misure per la sorveglianza delle attività di pesca e soddisfa pertanto le condizioni fissate all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽²⁾.
- (21) Le attività di pesca in questione non interferiscono con le attività delle imbarcazioni che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate.
- (22) Il piano francese di gestione della pesca regola l'attività dei pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» al fine di garantire che le catture delle specie di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 siano minime.
- (23) L'attività di tali pescherecci non è mirata alla cattura di cefalopodi.

⁽¹⁾ Arrêté du 16 mars 2018 définissant un plan de contrôle et de suivi des débarquements pour les navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche au gangui (JORF n. 0069 del 23 marzo 2018, testo n. 43).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).



- (24) Il piano di gestione francese include misure per la sorveglianza delle attività di pesca, secondo quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 5, quinto comma, e all'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (25) È quindi opportuno autorizzare le deroghe richieste.
- (26) È opportuno che la Francia trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di sorveglianza previsto nel suo piano di gestione.
- (27) Per consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione trasmessa alla Commissione evidenziasse un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere l'elaborazione di un piano di gestione più efficiente suffragato da maggiori dati scientifici, è opportuno limitare la durata della deroga.
- (28) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

L'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano nelle acque territoriali della Francia adiacenti alla costa della Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra ai pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui»:

- a) aventi un numero di registrazione indicato nel piano di gestione francese, adottato dalla Francia conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006;
- b) aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; nonché
- c) titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione della Francia.

Articolo 2

Relazioni

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Francia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel suo piano di gestione di cui all'articolo 1.

Entro il mese di giugno di ogni anno successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento e, per la prima volta, entro il mese di giugno 2019, la Francia trasmette alla Commissione una relazione basata su dati scientifici e tecnici concernente l'attuazione delle misure supplementari di controllo e monitoraggio e la conformità ai requisiti per la concessione delle deroghe previste dal presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dall'11 maggio 2018 all'11 maggio 2020.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1337



DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/694 DEL CONSIGLIO**del 7 maggio 2018****che attua la decisione 2014/932/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2014/932/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/932/PESC.
- (2) Il 23 aprile 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 19 della risoluzione 2140 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2014/932/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2014/932/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2018

Per il Consiglio
La presidente
E. ZAHARIEVA

⁽¹⁾ GUL 365 del 19.12.2014, pag. 147.



ALLEGATO

La voce relativa alla persona elencata di seguito è sostituita dalla seguente:

- «3. Ali Abdullah Saleh (*alias*: Ali Abdallah Salih).

Nome nella grafia originale: علي عبد الله صالح

Designazione: a) presidente del partito del Congresso generale del popolo yemenita; b) ex presidente della Repubblica dello Yemen. Data di nascita: a) 21.3.1945; b) 21.3.1946; c) 21.3.1942; d) 21.3.1947. Luogo di nascita: a) Bayt al-Ahmar, Sanàa Governorate, Yemen; b) Sanàa, Yemen; c) Sanàa, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Cittadinanza: yemenita. Passaporto n.: 00016161 (Yemen). Numero di identificazione nazionale: 01010744444. Altre informazioni: sesso: maschile. Sarebbe deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306>. Data di designazione da parte dell'ONU: 7.11.2014 (modificata il 20.11.2014, 23 aprile 2018).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Ali Abdullah Saleh è stato iscritto nell'elenco delle persone oggetto di sanzioni il 7 novembre 2014 ai sensi dei punti 11 e 15 della risoluzione 2140 (2014), in quanto soddisfa i criteri di designazione di cui ai punti 17 e 18 della risoluzione stessa.


Ali Abdullah Saleh ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen, quali atti che ostacolano l'applicazione dell'accordo del 23 novembre 2011 tra il governo dello Yemen e l'opposizione — che prevede un passaggio di poteri pacifico nello Yemen — e atti che ostacolano il processo politico nello Yemen.

Ai sensi dell'accordo del 23 novembre 2011, approvato dal Consiglio di cooperazione del Golfo, Ali Abdullah Saleh ha lasciato la presidenza dello Yemen dopo più di 30 anni.

Dall'autunno 2012, Ali Abdullah Saleh, stando alle informazioni disponibili, è diventato uno dei principali sostenitori delle azioni violente perpetrate dagli Houthi nel nord dello Yemen.

Gli scontri del febbraio 2013 nel sud dello Yemen sono stati il risultato degli sforzi congiunti di Saleh, dell'AQAP e del secessionista sudista Ali Salim al-Bayd volti a creare disordini prima della conferenza sul dialogo nazionale nello Yemen del 18 marzo 2013. Più di recente, dal settembre 2014, Saleh si adopera per destabilizzare lo Yemen utilizzando altre persone al fine di indebolire il governo centrale e creare un clima sufficientemente instabile, propizio a un colpo di Stato. Secondo una relazione pubblicata nel settembre 2014 dal gruppo di esperti delle Nazioni Unite per lo Yemen, alcuni interlocutori hanno affermato che Saleh sostiene le azioni violente di alcuni cittadini yemeniti fornendo loro finanziamenti e sostegno politico, nonché adoperandosi affinché i membri del Congresso generale del popolo continuino a contribuire alla destabilizzazione dello Yemen in vari modi.»

18CE1338



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/695 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2018

a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente una misura adottata dalla Danimarca relativa al ritiro e al richiamo delle bombole di gas in materiale composito del tipo PrimaDonna/Compolite CS da 10 kg e da 5 kg

[notificata con il numero C(2018) 2535]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'agosto 2016, a seguito di una serie di incidenti, la Danimarca ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 30 della direttiva 2010/35/UE, un provvedimento di ritiro e richiamo dal mercato delle bombole di gas in materiale composito fabbricate dalla ditta Composite Scandinavia AB, Kompositivägen 3, 943 33 Öjebyn, Svezia, e distribuite in Danimarca dalla ditta Primagaz Danmark A/S.
- (2) I prodotti in questione sono stati fabbricati dalla ditta Composite Scandinavia AB. Erano stati omologati con la designazione del tipo «Compolite CS6» e «Compolite CS 10, Passion 10», secondo i certificati di esame CE del tipo n. 01-794441 e n. 08-11688701, emessi dall'organismo notificato Inspecta Sweden AB in base a prove condotte secondo le norme EN 12245:2002 ed EN 14427:2004+A1:2005, e vendute dalla ditta Primagaz Danmark A/S con il nome commerciale «PrimaDonna 5 kg code 1305» e «PrimaDonna 10 kg code 1310». Le bombole di gas destinate all'uso nei carrelli elevatori alimentati a gas e progettate in base ai certificati di designazione del tipo sopra indicati, non sono oggetto del ritiro e del richiamo.
- (3) Le prescrizioni tecniche applicabili alle attrezzature a pressione trasportabili sono contenute negli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Secondo le prescrizioni specifiche di cui al punto 6.2.4.1. nelle sezioni I.1 dell'allegato I e II.1 dell'allegato II della direttiva 2008/68/CE, se per l'applicazione delle stesse prescrizioni è fatto riferimento a più di una norma, va applicata una sola delle norme, ma nella sua interezza, salvo laddove diversamente specificato. Un certificato di omologazione non dovrebbe pertanto essere emesso in base a due norme diverse.
- (4) La norma EN 12245:2002 dispone al punto 5.1.12 che le bombole non devono esplodere nei primi due minuti dall'inizio della prova di resistenza al fuoco, mentre la norma EN 14427:2004+A1:2005 dispone ai punti 5.2.13.1 e 5.2.13.2 che le bombole non devono essere oggetto di esplosione violenta durante la prova, la quale si suppone della durata minima di 30 minuti.
- (5) La notifica pervenuta dalla Danimarca era accompagnata da un verbale delle prove condotte su tali bombole di gas in materiale composito dall'Istituto danese per le tecnologie del fuoco e della sicurezza (DBI) secondo la norma EN 14427:2004+A1:2005. Dal verbale risulta che le bombole sottoposte a prova non soddisfano i criteri descritti ai punti 5.2.13.1 e 5.2.13.2 della norma, poiché sono esplose in maniera violenta dopo meno di tre minuti.
- (6) Le autorità danesi hanno quindi imposto al distributore di ritirare tali bombole di gas in materiale composito dalla catena di distribuzione e di richiamare quelle in possesso dei consumatori.
- (7) La Commissione ha invitato il fabbricante e il distributore per la Danimarca a comunicare le loro osservazioni in merito ai provvedimenti adottati dalle autorità danesi. Il fabbricante Composite Scandinavia AB ha risposto

⁽¹⁾ GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).



dichiarando che la decisione era infondata a causa di un'errata valutazione del rischio posto dai prodotti e che i prodotti erano conformi a tutte le prescrizioni di sicurezza pertinenti. Secondo il fabbricante, un uso improprio dei prodotti o la loro esposizione diretta al fuoco non dimostrano che i prodotti presentano in sé un rischio grave. Anche il distributore Primagaz Danmark A/S ha espresso dubbi in merito alla decisione delle autorità danesi.

- (8) A seguito della consultazione la Commissione è stata informata che provvedimenti analoghi di revoca degli stessi prodotti sono stati adottati dalle autorità finlandesi, svedesi e norvegesi.
- (9) L'esame delle prove fornite dalle autorità danesi conferma che le summenzionate bombole di gas in materiale composito non soddisfano le prescrizioni della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose. Tali bombole di gas in materiale composito rappresentano pertanto un rischio grave e dovrebbero essere ritirate e richiamate dal mercato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il provvedimento adottato dalla Danimarca, relativo al ritiro e richiamo delle bombole di gas in materiale composito del tipo PrimaDonna/Compolite CS da 10 kg e da 5 kg, fabbricate dalla ditta Composite Scandinavia, è giustificato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2018

Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione

18CE1339



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/696 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2018

relativa alla proroga della misura, presa dal ministero francese dell'Ambiente, dell'energia e del mare incaricato dei negoziati internazionali sul clima, che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Phéro-Ball Pin in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2018) 2643]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 aprile 2017 il ministero francese dell'Ambiente, dell'energia e del mare, incaricato dei negoziati internazionali sul clima (di seguito «l'autorità competente»), ha adottato una decisione in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso nel territorio della Francia fino al 24 ottobre 2017 del biocida Phéro-Ball Pin per la lotta alle larve di processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*) («la misura»). L'autorità competente ha informato senza indugio la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri della misura presa e delle relative motivazioni, in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.
- (2) In base alle informazioni fornite dall'autorità competente, la misura si è resa necessaria per tutelare la salute pubblica e animale, in quanto le larve di processionaria del pino possono causare gravi problemi sanitari agli esseri umani e agli animali. I peli urticanti che si staccano dalle larve di processionaria del pino provocano un tipo di dermatite nota come «dermatite da processionaria», i cui sintomi possono includere reazioni cutanee, oculari, respiratorie e allergiche. In alcuni casi le reazioni allergiche possono essere gravi e determinare uno shock anafilattico. Secondo le stime dell'autorità competente, il 67 % dei comuni della Francia è interessato dalla proliferazione periodica delle larve di processionaria del pino. Tale autorità stima inoltre che diverse centinaia di persone siano colpite ogni anno dalla dermatite da processionaria causata da tali larve.
- (3) Il Phéro-Ball Pin contiene il feromone (Z)-13-esadecen-11-in-1-il acetato (n. CAS 78617-58-0), principio attivo utilizzabile nei biocidi del tipo di prodotto 19 quale attrattivo, come definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Lo (Z)-13-esadecen-11-in-1-il acetato è un principio attivo nuovo e deve essere approvato prima che possano essere autorizzati a livello nazionale o dell'Unione i biocidi che lo contengono. Una domanda di approvazione del principio attivo è stata presentata in conformità all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 528/2012 ed è attualmente in fase di valutazione.
- (4) Il 26 dicembre 2017 la Commissione ha ricevuto dalle autorità francesi una richiesta motivata di proroga di tale misura in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata è stata presentata sulla base delle preoccupazioni circa il pericolo che le larve di processionaria del pino possono rappresentare per la salute umana e animale, considerati gli effetti su quest'ultima e le implicazioni gravi in alcuni casi, e la dimensione stimata della popolazione in questione. Le alternative disponibili in Francia per la lotta alle larve di processionaria del pino (mezzi di contrasto meccanici, come la distruzione manuale dei nidi o la cattura meccanica, mezzi di contrasto chimici e mezzi di contrasto biologici, come l'installazione massiva di nidi artificiali) non sono, secondo le autorità francesi, sufficientemente efficaci per far fronte alle vastissime popolazioni di larve di processionaria del pino in Francia. Nessuna di tali alternative è inoltre adatta al trattamento di aree quali parchi urbani o zone boschive e forestali gestite da enti regionali e locali. Le autorità francesi sono pertanto del parere che il biocida Phéro-Ball Pin sia ancora necessario per contrastare le larve di processionaria del pino e limitare il pericolo che tali insetti comportano per la salute umana e animale.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.



- (5) Poiché l'assenza di misure adeguate di lotta alle larve di processionaria del pino potrebbe compromettere la salute umana e animale, e poiché tale pericolo non può essere limitato con mezzi diversi dai biocidi, è opportuno permettere alle autorità francesi di prorogare la misura per un periodo non superiore a 550 giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo iniziale di 180 giorni autorizzato nella decisione adottata dalla Francia il 28 aprile 2017, e ciò a determinate condizioni.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia può prorogare al massimo fino al 28 aprile 2019 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Phéro-Ball Pin per la lotta alle larve di processionaria del pino, a condizione che garantisca un uso del prodotto solo da parte di operatori certificati e sotto la supervisione dell'autorità competente.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

18CE1340



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/697 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2018

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2018) 2888]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa stabilisce inoltre che le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza, come previsto all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, devono essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone nell'allegato di detta decisione di esecuzione.
- (3) Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata varie volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione ⁽⁵⁾, al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata successivamente modificata anche dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione ⁽⁶⁾, allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili in caso di un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati in seguito alla comparsa

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.


⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 26).



di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e fissa la durata delle misure da applicare in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione verso altri Stati membri, nel rispetto di determinate condizioni.


- (5) Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, soprattutto per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE.
- (6) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/642 della Commissione ⁽¹⁾ a seguito della notifica, da parte della Bulgaria, della comparsa di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in un'azienda avicola situata nella regione Haskovo di tale Stato membro. La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, a seguito della comparsa di tale nuovo focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta.
- (7) Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 mediante la decisione di esecuzione (UE) 2018/642, la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in aziende avicole della regione di Plovdiv in tale Stato membro.
- (8) La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di questi ultimi focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno alle aziende avicole infette di tale Stato membro.
- (9) La Commissione ha esaminato queste misure in collaborazione con la Bulgaria e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti della Bulgaria si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la comparsa dei focolai più recenti.
- (10) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con la Bulgaria, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tale Stato membro in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito della comparsa dei più recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro.
- (11) È pertanto opportuno aggiornare la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 per tenere conto della nuova situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Bulgaria. In particolare, le zone di protezione e sorveglianza recentemente istituite in Bulgaria, attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE, dovrebbero essere elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (12) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe quindi essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione in modo che tenga conto delle zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria in conformità alla direttiva 2005/94/CE in seguito ai più recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro, e la durata delle restrizioni in esse applicabili dovrebbe essere anch'essa precisata nell'allegato.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/642 della Commissione, del 25 aprile 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 106 del 26.4.2018, pag. 23).




Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

—



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1) nella parte A la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:


«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Plodiv region:	
Municipality of Rodopi: — Krumovo — Yagodovo	9.5.2018
Municipality of Maritsa: — Kalekovets — Trilistnik	10.5.2018
Municipality of Rakovski: — Stryama	10.5.2018
Municipality of Rakovski: — Momino selo — Rakovski	21.5.2018
Municipality of Kaloyanovo: — Glavatar	21.5.2018
Municipality of Brezovo: — Brezovo	21.5.2018
Municipality of Maritsa: — Graf Ignatievo	22.5.2018
Haskovo region:	
Municipality of Haskovo: Malevo	15.5.2018;


2) nella parte B la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria


Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Yambol region:	
Municipality of Yambol: — Yambol	6.5.2018
Municipality of Straldzha: — Zimnitsa — Straldzha — Vodenichene — Dzhinot	



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Municipality of Tundzha: — Mogila — Veselinovo — Kabile	
Sliven region:	
Municipality of Sliven: — Zhelyu Voivoda — Blatets — Dragodanovo — Gorno Aleksandrovo	6.5.2018
Plovdiv region:	
Municipality of Rakovski: — Momino selo — Rakovski	dal 22.5.2018 al 30.5.2018
Municipality of Kaloyanovo: — Glavatar	dal 22.5.2018 al 30.5.2018
Municipality of Brezovo: — Brezovo	dal 22.5.2018 al 30.5.2018
Municipality of Maritsa: — Graf Ignatievo	dal 23.5.2018 al 31.5.2018
Municipality of Rodopi: — Krumovo — Yagodovo — Brestnik — Belashtica — Markovo — Branipole Municipality of Sadovo: — Katunitsa — Karadzhzovo — Kochevo — Mominsko Municipality of Kuklen: — Kuklen — Ruen Municipality of Asenovgrad: — Asenovgrad Municipality of Plovdiv: — Plovdiv	18.5.2018




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Municipality of Maritsa: — Maritsa — Zhelyazno — Voivodino — Skutare — Rogosh	19.5.2018
Municipality of Kaloyanovo: — Razhevo Konare — Razhevo Municipality of Brezovo: — Streltsi — Zelenikovo — Choba — Tyurkmen — Drangovo Municipality of Maritsa: — Graf Ignatievo — Dink — Kalekovets — Krislovo — Zhelyzno — Trud — Stroevo Municipality of Kaloyanovo: — Dunavlii — Kaloyanovo — Dalgo pole — Razhevo Konare Municipality of Saedinenie: — Malak chardak — Golyam chardak — Tsarimir	30.5.2018
Municipality of Rakovski: — Rakovski — Shishmantsi — Bolyarino — Stryama — Momino selo Municipality of Maritsa: — Trilistnik — Yasno pole — Manole — Manolsko Konare	31.5.2018



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Municipality of Kaloyanovo: — Glavatar Municipality of Brezovo: — Otets Kirilovo — Padarsko — Borets	
Stara Zagora region:	
Municipality of Bratya Daskalovi: — Kolyu Marinovo — Pravoslav — Veren	30.5.2018
Haskovo region:	
Municipality of Haskovo: — Voivodovo — Manastir — Haskovo — Krivo pole — Knizhovnik — Orlovo — Konush — Momino — Dolno voivodino — Dinevo — Liubenovo — Stoikovo — Stamboliiski Municipality of Stambolovo: — Zjalti briag — Stambolovo — Kralevo	24.5.2018».

18CE1341



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/698 DEL CONSIGLIO
dell'8 maggio 2018

che attua l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014.
- (2) Il 26 aprile 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») istituito a norma della risoluzione UNSC 2127 (2013) ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA

¹⁾ GUL 70 dell'11.3.2014, pag. 1.



ALLEGATO

La voce relativa alla persona elencata in appresso è sostituita dalla seguente:

- «8. **Eugène BARRET NGAÏKOSSET** (alias: a) Eugene Ngaikosset; b) Eugene Ngaikoisset; c) Eugene Ngakosset; d) Eugene Barret Ngaikosse; e) Eugene Ngaikouesset; f) “The Butcher of Paoua”; g) Ngakosset)

Designazione: a) ex-capitano, Guardia presidenziale della Repubblica centrafricana, b) ex capitano, Forze navali della Repubblica centrafricana

Data di nascita: 8 ottobre 1967

Numero di identificazione nazionale: Forze armate della Repubblica centrafricana (FACA) — numero di identificazione militare: 911-10-77

Indirizzo: Bangui, Repubblica centrafricana

Data della designazione ONU: 17 dicembre 2015

Altre informazioni: il capitano Eugène Barret Ngaïkosset è un ex membro della Guardia presidenziale dell'ex presidente François Bozizé ed è associato al movimento anti-balaka. È evaso dal carcere il 17 maggio 2015 dopo l'estradizione da Brazzaville e ha costituito una fazione anti-balaka composta da ex combattenti delle FACA. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6217455>

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Eugène Barret Ngaïkosset è stato inserito nell'elenco il 17 dicembre 2015 ai sensi del punto 11 e del punto 12, lettere b) e f) della risoluzione 2196 (2015) in quanto tra coloro che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana” e in quanto “implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alla popolazione civile, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;” e “implicato nel pianificare, dirigere, fiancheggiare, o condurre attacchi contro missioni dell'ONU o forze di sicurezza internazionali, compresa MINUSCA, le missioni dell'Unione europea e le operazioni francesi che le sostengono.”

Altre informazioni:

Ngaïkosset è uno dei principali responsabili delle violenze scoppiate a Bangui a fine settembre 2015. Ngaïkosset e altri elementi anti-balaka si sono uniti a membri marginali dell'ex-Seleka nel tentativo di destabilizzare il governo transitorio della Repubblica centrafricana. Nella notte tra il 27 e il 28 settembre 2015 Ngaïkosset e altri hanno tentato senza successo di assaltare il campo della gendarmeria “Izamo” per rubare armi e munizioni. Il 28 settembre il gruppo ha circondato gli uffici della radio nazionale della Repubblica centrafricana.

Il 1° ottobre 2015 Ngaïkosset ha incontrato nel quartiere PK5 Haroun Gaye, uno dei leader del *Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique* (FPRC), con l'obiettivo di pianificare un attacco congiunto a Bangui sabato 3 ottobre.

L'8 ottobre 2015 il ministro della Giustizia della Repubblica centrafricana ha annunciato l'intenzione di indagare su Ngaïkosset e altre persone per il ruolo da loro svolto nelle violenze commesse nel settembre 2015 a Bangui. Ngaïkosset e gli altri sono sospettati di coinvolgimento in “comportamenti gravi che costituiscono una violazione della sicurezza interna dello Stato, cospirazione, istigazione alla guerra civile, disobbedienza civile, odio e complicità.” Le autorità giudiziarie della Repubblica centrafricana sono state incaricate di avviare un'indagine per ricercare e arrestare gli autori di tali reati e i loro complici.

L'11 ottobre 2015 Ngaïkosset avrebbe chiesto alle milizie anti-balaka sotto il suo comando di effettuare sequestri di persona, in particolare di cittadini francesi ma anche di esponenti politici della Repubblica centrafricana e funzionari dell'ONU, con l'obiettivo di ottenere l'abbandono di Catherine Samba-Panza della carica di presidenza transitoria.»



DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/699 DEL CONSIGLIO**dell'8 maggio 2018****che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2 *quater*,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC.
- (2) Il 26 aprile 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») istituito a norma della risoluzione UNSC 2127 (2013) ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2013/798/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


L'allegato della decisione 2013/798/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2018

Per il Consiglio
La presidente
E. ZAHARIEVA

¹⁾ GUL 352 del 24.12.2013, pag. 51.



ALLEGATO

La voce relativa alla persona elencata in appresso è sostituita dalla seguente:

- «8. **Eugène BARRET NGAÏKOSSET** (alias: a) Eugene Ngaikosset; b) Eugene Ngaikoisset; c) Eugene Ngakosset; d) Eugene Barret Ngaikosse; e) Eugene Ngaikouesset; f) “The Butcher of Paoua”; g) Ngakosset)

Designazione: a) ex-capitano, Guardia presidenziale della Repubblica centrafricana, b) ex capitano, Forze navali della Repubblica centrafricana

Data di nascita: 8 ottobre 1967

Numero di identificazione nazionale: Forze armate della Repubblica centrafricana (FACA) — numero di identificazione militare: 911-10-77

Indirizzo: Bangui, Repubblica centrafricana

Data della designazione ONU: 17 dicembre 2015

Altre informazioni: il capitano Eugène Barret Ngaikosset è un ex membro della Guardia presidenziale dell'ex presidente François Bozizé ed è associato al movimento anti-balaka. È evaso dal carcere il 17 maggio 2015 dopo l'estradizione da Brazzaville e ha costituito una fazione anti-balaka composta da ex combattenti delle FACA. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6217455>

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Eugène Barret Ngaikosset è stato inserito nell'elenco il 17 dicembre 2015 ai sensi del punto 11 e del punto 12, lettere b) e f) della risoluzione 2196 (2015) in quanto tra coloro che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana” e in quanto “implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alla popolazione civile, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;” e “implicato nel pianificare, dirigere, fiancheggiare, o condurre attacchi contro missioni dell'ONU o forze di sicurezza internazionali, compresa MINUSCA, le missioni dell'Unione europea e le operazioni francesi che le sostengono.”


Informazioni supplementari:

Ngaikosset è uno dei principali responsabili delle violenze scoppiate a Bangui a fine settembre 2015. Ngaikosset e altri elementi anti-balaka si sono uniti a membri marginali dell'ex-Seleka nel tentativo di destabilizzare il governo transitorio della Repubblica centrafricana. Nella notte tra il 27 e il 28 settembre 2015 Ngaikosset e altri hanno tentato senza successo di assaltare il campo della gendarmeria “Izamo” per rubare armi e munizioni. Il 28 settembre il gruppo ha circondato gli uffici della radio nazionale della Repubblica centrafricana.

Il 1° ottobre 2015 Ngaikosset ha incontrato nel quartiere PK5 Haroun Gaye, uno dei leader del *Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique* (FPRC), con l'obiettivo di pianificare un attacco congiunto a Bangui sabato 3 ottobre.

L'8 ottobre 2015 il ministro della Giustizia della Repubblica centrafricana ha annunciato l'intenzione di indagare su Ngaikosset e altre persone per il ruolo da loro svolto nelle violenze commesse nel settembre 2015 a Bangui. Ngaikosset e gli altri sono sospettati di coinvolgimento in “comportamenti gravi che costituiscono una violazione della sicurezza interna dello Stato, cospirazione, istigazione alla guerra civile, disobbedienza civile, odio e complicità.” Le autorità giudiziarie della Repubblica centrafricana sono state incaricate di avviare un'indagine per ricercare e arrestare gli autori di tali reati e i loro complici.

L'11 ottobre 2015 Ngaikosset avrebbe chiesto alle milizie anti-balaka sotto il suo comando di effettuare sequestri di persona, in particolare di cittadini francesi ma anche di esponenti politici della Repubblica centrafricana e funzionari dell'ONU, con l'obiettivo di ottenere l'abbandono di Catherine Samba-Panza della carica di presidenza transitoria.»



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/700 DELLA COMMISSIONE**dell'8 maggio 2018****che modifica, per quanto riguarda alcuni stabilimenti del Brasile, gli elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, lettera c),


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. In particolare, l'articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento dispone che i prodotti di origine animale possono essere importati nell'Unione solo se sono originari di stabilimenti di paesi terzi che figurano negli elenchi compilati e aggiornati conformemente a detto articolo. Tali elenchi possono essere consultati sul sito Internet della direzione generale per la Salute e la sicurezza alimentare ⁽²⁾.
- (2) A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 854/2004, gli stabilimenti di paesi terzi sono inseriti in questi elenchi solo se le autorità competenti del paese terzo garantiscono che detti stabilimenti soddisfano le condizioni stabilite in tale articolo. A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 854/2004, le autorità competenti del paese terzo interessato dovrebbero inoltre mantenere aggiornati tali elenchi di stabilimenti e comunicarli alla Commissione.
- (3) A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 854/2004, la Commissione è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per modificare gli elenchi di stabilimenti qualora essa ritenga necessario apportare modifiche alla luce di informazioni pertinenti quali relazioni di ispezione dell'Unione o notifiche degli Stati membri tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) Da marzo 2017 gli Stati membri hanno notificato alla Commissione, attraverso il sistema RASFF, un numero significativo di gravi e ripetuti casi di non conformità dovuti alla presenza di *Salmonella* in carni di pollame e preparazioni a base di carne di pollame originarie di vari stabilimenti del Brasile. Le autorità competenti del Brasile sono state informate in merito a tali casi di non conformità ai requisiti dell'Unione e sono state invitate a prendere le misure correttive necessarie.

¹⁾ GUL 139 del 30.4.2004, pag. 206.

²⁾ https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/non-eu-countries_en

³⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1).



- (5) Le informazioni pervenute dalle autorità competenti del Brasile e i risultati dei controlli ufficiali alle frontiere dell'Unione non hanno dimostrato l'adozione delle misure correttive necessarie per ovviare alle carenze individuate. Non esistono quindi sufficienti garanzie che tali stabilimenti soddisfino attualmente i requisiti dell'Unione e i loro prodotti potrebbero quindi rappresentare un rischio per la salute pubblica. È pertanto necessario eliminarli dall'elenco degli stabilimenti dai quali è consentito importare nell'Unione prodotti a base di pollame.
- (6) Nel marzo 2018, in base alle informazioni fornite dalle autorità competenti del Brasile, nel paese sono stati accertati casi di frode riguardanti la certificazione di laboratorio per le carni e i prodotti a base di carne esportati nell'Unione. A tale riguardo, le indagini in corso e i recenti interventi della magistratura in Brasile indicano l'assenza di sufficienti garanzie che gli stabilimenti delle società BRF SA e SHB SA, autorizzate ad esportare nell'Unione carni e prodotti a base di carne, siano conformi ai pertinenti requisiti dell'Unione. I loro prodotti potrebbero quindi rappresentare un rischio per la salute pubblica ed è opportuno eliminare tali stabilimenti dall'elenco degli stabilimenti dai quali è consentito importare nell'Unione carni e prodotti a base di carne.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli elenchi degli stabilimenti di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 dai quali è consentito importare nell'Unione prodotti specifici di origine animale sono modificati come indicato nell'allegato.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

- 1) Nell'elenco di stabilimenti autorizzati a importare carni di ungulati domestici dal Brasile (sezione I), è eliminata la seguente voce:

Numero di riconoscimento	Nome	Città	Regioni	Attività	Commento
928	BRF S. A.	Ponta Grossa	Paraná	CS	2

- 2) Nell'elenco di stabilimenti autorizzati a importare carni di pollame e di lagomorfi dal Brasile (sezione II), sono eliminate le seguenti voci:

Numero di riconoscimento	Nome	Città	Regioni	Attività	Commento
1	BRF S. A.	Concordia	Santa Catarina	CP, CS, SH	A
18	BRF S. A.	Dourados	Mato Grosso do Sul	CP, SH	A
103	BRF S. A.	Serafina Correa	Rio Grande do Sul	CP, CS, SH	A
104	BRF S. A.	Chapeco	Santa Catarina	CP, CS, SH	A
466	BRF S. A.	Capinzal	Santa Catarina	CP, CS, SH	A
928	BRF S. A.	Ponta Grossa	Paraná	CS	2
1001	BRF S. A.	Rio Verde	Goias	CP, CS, SH	A
2014	BRF S. A.	Marau	Rio Grande do Sul	CP, CS, SH	A
2518	SHB Comercio e Industria de Alimentos S. A.	Francisco Beltrao	Paraná	CP, CS, SH	A
4567	SHB Comercio e Industria de Alimentos S. A.	Nova Mutum	Mato Grosso	CP, CS, SH	A

- 3) Nell'elenco di stabilimenti autorizzati a importare carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente dal Brasile (sezione V), sono eliminate le seguenti voci:

Numero di riconoscimento	Nome	Città	Regioni	Attività	Commento
1	BRF S. A.	Concordia	Santa Catarina	MP	48, A
18	BRF S. A.	Dourados	Mato Grosso do Sul	MP	48, A
103	BRF S. A.	Serafina Correa	Rio Grande do Sul	MP	48, A
104	BRF S. A.	Chapeco	Santa Catarina	MP	48, A
292	BRF S. A.	Varzea Grande	Mato Grosso	MP	48, A, B
466	BRF S. A.	Capinzal	Santa Catarina	MP	48, A
516	Copacol-Cooperativa Agroindustrial Consolata	Cafelandia	Paraná	MP	48, A
797	Cooperativa Agroindustrial - Copagril	Marechal Cândido Rondon	Paraná	MP	48, A
1001	BRF S. A.	Rio Verde	Goias	MP	48, A
2014	BRF S. A.	Marau	Rio Grande do Sul	MP	48, A
2518	SHB Comercio e Industria de Alimentos S. A.	Francisco Beltrao	Paraná	MP	48, A
2758	Zanchetta Alimentos Ltda	Boituva	São Paulo	MP	48, A



Numero di riconoscimento	Nome	Città	Regioni	Attività	Commento
3404	Sao Salvador Alimentos S/A	Itaberaí	Goiás	MP	48, A
3409	Bello Alimentos Ltda	Itaquiraí	Mato Grosso do Sul	MP	A
3887	Coopavel - Cooperativa Agroindustrial	Cascavel	Paraná	MP	48, A
4232	Avenorte Avicola Cianorte Ltda	Cianorte	Paraná	MP	A
4444	LAR Cooperativa Agroindustrial	Matelândia	Paraná	MP	48, A
4567	SHB Comercio e Industria de Alimentos S. A.	Nova Mutum	Mato Grosso	MP	48, A

4) Nell'elenco di stabilimenti autorizzati a importare prodotti a base di carne dal Brasile (sezione VI), sono eliminate le seguenti voci:

Numero di riconoscimento	Nome	Città	Regioni	Attività	Commento
104	BRF S. A.	Chapeco	Santa Catarina	PP	22, A
292	BRF S. A.	Varzea Grande	Mato Grosso	PP	22, A, B
466	BRF S. A.	Capinzal	Santa Catarina	PP	22, A
716	BRF S. A.	Toledo	Paraná	PP	22, A
1001	BRF S. A.	Rio Verde	Goiás	PP	22, A
2014	BRF S. A.	Marau	Rio Grande do Sul	PP	22, A

Legenda attività:

CP Impianto di sezionamento

CS Deposito frigorifero

MP Impianto di preparazione carne

PP Stabilimento di trasformazione

SH Macello

Legenda dei commenti:


2. Solo carne confezionata

48. Sono escluse le carni di pollame macinate e carni di pollame separate meccanicamente

A Pollame

B Bovini

18CE1344



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/701 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2018

recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2018

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 78, primo comma, lettera b), e secondo comma,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base.
- (2) Gli Stati membri stanno attuando modifiche ai propri sistemi amministrativi per i pagamenti diretti a seguito delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, che prevedono, tra l'altro, una riorganizzazione dei sistemi informatici, modifiche alle procedure e attività di sensibilizzazione nei confronti dei beneficiari volte a informarli delle nuove disposizioni giuridiche. Alcuni Stati membri stanno inoltre registrando ritardi nell'attuazione della domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali. Di conseguenza, gli Stati membri hanno incontrato difficoltà eccezionali di ordine amministrativo.
- (3) Tale circostanza ha compromesso la possibilità per i beneficiari di presentare la domanda unica, le domande di aiuto o le domande di pagamento e le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro i termini stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
- (4) In considerazione di tale situazione, è opportuno prevedere una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per consentire agli Stati membri di fissare per l'anno 2018 un termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento e un termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base che siano posteriori a quelli previsti in tali articoli. Poiché le date e i periodi di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 sono collegati al termine ultimo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento, è opportuno stabilire una deroga analoga per la comunicazione dei risultati dei controlli preliminari e delle modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento.
- (5) Poiché tali deroghe dovrebbero riguardare la domanda unica, le domande di aiuto e le domande di pagamento, le modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e le domande di assegnazione di diritti all'aiuto per l'anno 2018, è opportuno che il presente regolamento si applichi alle domande relative all'anno 2018.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti e del comitato per lo sviluppo rurale,

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GUL 227 del 31.7.2014, pag. 69).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GUL 350 del 29.12.2017, pag. 15).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l'anno 2018 il termine ultimo che gli Stati membri devono fissare per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento non può essere posteriore al 15 giugno.

Articolo 2

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l'anno 2018 negli Stati membri che si avvalgono della deroga prevista dall'articolo 1 del presente regolamento le modifiche apportate alla domanda unica o alla domanda di pagamento in conformità all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 sono comunicate per iscritto all'autorità competente entro il 15 giugno.

Articolo 3

Le deroghe di cui agli articoli 1 e 2 si applicano negli Stati membri interessati anche ai fini del calcolo dei periodi, rispettivamente, di 26, 35 e 10 giorni di calendario dopo il termine ultimo di presentazione della domanda unica, della domanda di aiuto o delle domande di pagamento e il termine ultimo per la comunicazione delle modifiche di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Articolo 4

In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l'anno 2018 la data che gli Stati membri devono fissare per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base non può essere successiva al 15 giugno.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle domande relative all'anno 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE1345



DECISIONE (UE) 2018/702 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2018

relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca concernenti l'aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti a base di carne

[notificata con il numero C(2018) 2721]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

I. FATTI E PROCEDURA

- (1) La decisione (UE) 2015/826 della Commissione ⁽¹⁾ ha approvato le disposizioni nazionali danesi concernenti l'aggiunta di nitrito di potassio (E 249) e nitrito di sodio (E 250) (nitriti) ai prodotti a base di carne, contenute nel decreto n. 542 del 27 maggio 2013 sugli additivi nei prodotti alimentari (*BEK nr. 542 af 27.5.2013 (tilsætningbekendtgørelsen)*, *offentliggørelsesdato: 31.5.2013, Fødevareministeriet*) che il Regno di Danimarca ha notificato alla Commissione con lettera del 25 novembre 2014 in conformità all'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tali disposizioni nazionali sono approvate fino al 22 maggio 2018.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ fissa i livelli e altre condizioni d'uso dei nitriti nei prodotti a base di carne.
- (3) Conformemente alla decisione (UE) 2015/826 la Danimarca dovrà monitorare la situazione e raccogliere dati che consentano di stabilire se l'applicazione dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1333/2008 garantisce il necessario livello di protezione o, in caso contrario, se comporta un rischio inaccettabile per la salute umana.
- (4) Con lettera del 10 novembre 2017 la Danimarca ha notificato alla Commissione la propria intenzione di mantenere le disposizioni nazionali relative all'uso di additivi contenenti nitriti nei prodotti a base di carne, le quali differiscono dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1333/2008. A sostegno della sua notifica, la Danimarca ha fornito informazioni comprendenti dati sul consumo e sulle importazioni di prodotti a base di carne, sull'esposizione ai nitriti, sulle analisi dei nitriti nei prodotti a base di carne, sulla prevalenza del botulismo e una valutazione del rischio aggiornata redatta dall'Istituto nazionale dell'alimentazione della *Danmarks Tekniske Universitet* (DTU).

1. LEGISLAZIONE DELL'UNIONE

1.1. ARTICOLO 114, PARAGRAFI 4 E 6, DEL TFUE

- (5) L'articolo 114, paragrafo 4, del TFUE dispone che «Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.»
- (6) Conformemente all'articolo 114, paragrafo 6, del TFUE, la Commissione, entro sei mesi dalla notifica, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/826 della Commissione, del 22 maggio 2015, relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca concernenti l'aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti a base di carne (GU L 130 del 28.5.2015, pag. 10).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).



1.2. REGOLAMENTO (CE) N. 1333/2008

- (7) In base ai principi generali del regolamento (CE) n. 1333/2008, l'approvazione di un additivo alimentare è subordinata a una necessità tecnica considerata ragionevole e al fatto che il suo impiego non ponga problemi di sicurezza per la salute e non induca in errore i consumatori.
- (8) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni per il loro uso. Soltanto gli additivi alimentari compresi nell'elenco UE possono essere immessi sul mercato come tali e utilizzati negli alimenti alle condizioni d'uso ivi specificate.
- (9) I nitriti vengono usati da vari decenni nei prodotti a base di carne, tra l'altro per garantire, insieme ad altri fattori, la conservazione e la sicurezza microbiologica di questi prodotti, in particolare di quelli ottenuti mediante salatura, ed inibiscono, tra l'altro, la moltiplicazione del *Clostridium botulinum*, il batterio responsabile del botulismo, potenzialmente letale. D'altra parte è noto che la presenza di nitriti nei prodotti a base di carne può determinare la formazione di nitrosammine, alcune delle quali sono risultate cancerogene. La normativa in questo settore deve quindi garantire un equilibrio tra il rischio di formazione di nitrosammine derivante dalla presenza di nitriti nei prodotti a base di carne e gli effetti protettivi dei nitriti contro la moltiplicazione dei batteri, in particolare di quelli responsabili del botulismo.
- (10) Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, alla categoria alimentare 08.3 «Prodotti a base di carne», sono fissate le dosi massime di nitrito di potassio (E 249) e nitrito di sodio (E 250) che possono essere aggiunte durante la fabbricazione. La dose massima aggiunta è di 150 mg/kg per i prodotti a base di carne in generale e di 100 mg/kg per i prodotti a base di carne sterilizzati. Per alcuni particolari prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura in determinati Stati membri la dose massima aggiunta è di 180 mg/kg.
- (11) In deroga alla regola generale, nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, alla categoria alimentare 08.3.4 «Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura con disposizioni specifiche riguardanti nitriti e nitrati», sono fissati i livelli residui massimi al termine del processo di produzione per alcuni particolari prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura con metodi di fabbricazione tradizionali. I livelli residui massimi sono di 50 mg/kg, 100 mg/kg e 175 mg/kg, a seconda dei diversi gruppi di prodotti, ad esempio di 175 mg/kg per i prodotti Wiltshire bacon, dry cured bacon e i prodotti analoghi e di 100 mg/kg per il Wiltshire ham e i prodotti analoghi.
- (12) I livelli residui massimi sono le eccezioni alla regola generale della dose massima aggiunta. Tali livelli si applicano solo a determinati prodotti tradizionalmente fabbricati in alcuni Stati membri e per i quali, data la natura stessa del processo di fabbricazione, non è possibile controllare quale sia la quantità introdotta di sali per la conservazione assorbiti dalla carne. Il regolamento descrive il processo di produzione di questi particolari prodotti al fine di consentire l'individuazione dei «prodotti analoghi» e di chiarire a quali prodotti si applichino i diversi livelli massimi.
- (13) I livelli massimi stabiliti nel regolamento (CE) n. 1333/2008 si basano sui pareri del comitato scientifico dell'alimentazione umana (di seguito «SCF») del 1990 ⁽¹⁾ e del 1995 ⁽²⁾ nonché sul parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») del 26 novembre 2003 ⁽³⁾. Le dosi massime che possono essere aggiunte rispecchiano gli intervalli di valori indicati nei suddetti pareri scientifici, i quali specificano che sono autorizzati fino a 100 mg/kg di nitriti nei prodotti a base di carne sterilizzati e fino a 150 mg/kg negli altri prodotti a base di carne. Data la grande varietà di prodotti a base di carne (ottenuti mediante salatura) e di metodi di fabbricazione esistenti nell'Unione europea, il legislatore europeo ha ritenuto che non fosse possibile precisare il livello di nitriti adeguato per ciascun prodotto.


2. DISPOSIZIONI NAZIONALI NOTIFICATE

- (14) Le disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca il 10 novembre 2017 sono contenute nel decreto n. 1044 del 4.9.2015 sugli additivi nei prodotti alimentari (BEK nr 1044 af 4.9.2015, Udskriftsdato:25.9.2017, Fødevarerministeriet). Tale decreto modifica il decreto n. 542 del 27 maggio 2013, che era stato notificato precedentemente alla Commissione e valutato nel contesto della decisione (UE) 2015/826.

⁽¹⁾ Parere su nitrati e nitriti, adottato il 19 ottobre 1990, Commissione europea — Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana (26a serie), pag. 21.

⁽²⁾ Parere su nitrati e nitriti, adottato il 22 settembre 1995, Commissione europea — Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana (38a serie), pag. 1.

⁽³⁾ Parere del gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici, adottato a seguito di una richiesta della Commissione relativa agli effetti dei nitriti/nitrati sulla sicurezza microbiologica dei prodotti a base di carne, *The EFSA Journal* (2003) 14, pag. 1.



- (15) Il decreto n. 1044 stabilisce che nei prodotti a base di carne i nitriti (E 249-250) possono essere usati solo alle condizioni specificate nel suo allegato 3. I gruppi di prodotti alimentari indicati in tale allegato corrispondono alle categorie alimentari elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari e sostituiscono gli usi che derivano da detto regolamento:

Prodotti alimentari	Dose aggiunta di nitriti (mg/kg)
8.3.1 Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico	Quantità totale 60 mg/kg, ma nel salame fermentato la quantità totale è 100 mg/kg.
8.3.2 Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico	Quantità totale 60 mg/kg. Nei prodotti conservati o semiconservati la quantità totale è 150 mg/kg. Nella rullepølse (salsiccia di carne arrotolata) è 100 mg/kg e nelle tradizionali polpette di carne danesi e nel paté di fegato è 0 mg/kg.
8.3.4 Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura con disposizioni specifiche su nitriti e nitrati	Quantità totale 60 mg/kg. Nel bacon di tipo Wiltshire e nei prodotti connessi la quantità totale è 150 mg/kg. Nel prosciutto tradizionale ottenuto mediante salatura (spegeskinke) e nei prodotti connessi è 150 mg/kg.

- (16) Per molti tipi di prodotti a base di carne si applica un livello massimo più basso per i nitriti (E 249 ed E 250) di 60 mg/kg, mentre i corrispondenti limiti massimi previsti dal regolamento (CE) n. 1333/2008 sono 100 mg/kg o 150 mg/kg.

3. PROCEDURA

- (17) Con lettera del 10 novembre 2017 la Danimarca ha notificato alla Commissione la propria intenzione di mantenere le disposizioni nazionali relative all'uso di additivi contenenti nitriti nei prodotti a base di carne, le quali differiscono dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1333/2008. A sostegno della sua notifica, la Danimarca ha fornito informazioni comprendenti dati sul consumo e sulle importazioni di prodotti a base di carne, sull'esposizione ai nitriti, sulle analisi dei nitriti nei prodotti a base di carne, sulla prevalenza del botulismo e una valutazione del rischio aggiornata redatta dall'Istituto nazionale dell'alimentazione della DTU.
- (18) La Commissione ha pubblicato un avviso riguardante detta notifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾ al fine di informare le parti interessate delle disposizioni nazionali danesi e delle motivazioni addotte a sostegno della richiesta. Con lettera del 28 marzo 2018 la Commissione ha inoltre informato della notifica gli altri Stati membri, dando loro la possibilità di presentare osservazioni entro trenta giorni. La Commissione ha ricevuto, entro i termini prescritti, le osservazioni di Cipro.

Cipro non si oppone alla richiesta della Danimarca di mantenere norme nazionali più severe per l'uso dei nitriti nei prodotti a base di carne e prende atto della posizione danese, secondo cui le norme richieste sono necessarie per la protezione della salute pubblica. Cipro può accettare la richiesta a condizione che tali norme non costituiscano un ostacolo agli scambi o un ostacolo sproporzionato al funzionamento del mercato interno e una possibile discriminazione nei confronti dei prodotti fabbricati in altri Stati membri e commercializzati in Danimarca.

4. NUOVA VALUTAZIONE DEI NITRITI

- (19) Il regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione ⁽²⁾ dispone che l'EFSA valuti nuovamente la sicurezza del nitrito di potassio (E 249) e del nitrito di sodio (E 250) come additivi alimentari. Nell'ambito di questa nuova valutazione l'EFSA ha esaminato i pareri precedenti dell'SCF e dell'EFSA, il fascicolo originale ove disponibile, i dati presentati dagli operatori d'impresa interessati e/o da qualsiasi altra parte interessata, i dati messi a disposizione dalla Commissione e dagli Stati membri e ha individuato tutta la letteratura scientifica pertinente pubblicata dopo l'ultima valutazione di ciascun additivo alimentare.
- (20) I dati forniti dalla Danimarca a sostegno della sua precedente notifica ⁽³⁾ sul consumo dei prodotti a base di carne, sull'esposizione ai nitriti, sulla prevalenza del botulismo e sulla formazione di nitrosammine nei prodotti a base di carne trasformati sono stati trasmessi all'EFSA con la richiesta di tenerne conto nella nuova valutazione sulla sicurezza.

⁽¹⁾ GU C 114 del 28.3.2018, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari (GUL 80 del 26.3.2010, pag. 19).

⁽³⁾ La notifica presentata dalla Danimarca alla Commissione con lettera del 25 novembre 2014.



- (21) L'EFSA ha formulato un parere scientifico relativo a una nuova valutazione del nitrito di potassio (E 249) e del nitrito di sodio (E 250) il 15 giugno 2017 ⁽¹⁾. Essa ha stabilito una dose giornaliera ammissibile (DGA) pari a 0,07 mg di ioni nitrito/kg di peso corporeo al giorno e ha chiarito che l'esposizione al nitrito derivante dal suo uso come additivo alimentare non determinava un superamento di questa dose nella popolazione in generale, mentre nell'ultimo percentile della popolazione infantile questo valore veniva leggermente superato. Se tutte insieme le fonti di esposizione alimentare al nitrito (additivi alimentari, presenza naturale e contaminazione) fossero prese in considerazione nel loro insieme, la DGA sarebbe superata nei lattanti, nei bambini piccoli e nei bambini mediamente esposti e nelle persone di tutte le fasce d'età più altamente esposte. Il contributo dei nitriti usati come additivi alimentari ha rappresentato circa il 17 % (1,5-36,0 %) dell'esposizione complessiva.
- (22) L'EFSA ha inoltre concluso che l'esposizione alle nitrosammine endogene è poco preoccupante. Per quanto riguarda l'esposizione alle nitrosammine esogene, in base ai risultati del riesame sistematico effettuato per valutare il rapporto tra il nitrito aggiunto ai prodotti a base di carne e la formazione di alcune nitrosammine volatili ad alto rischio tossicologico, l'EFSA ha concluso che non è possibile distinguere chiaramente tali composti N-nitrosi prodotti dal nitrito aggiunto nei limiti prescritti da quelli già prodotti nella matrice degli alimenti in cui è stato aggiunto il nitrito. È stata quindi calcolata l'esposizione complessiva, anche se questa non si riferisce solo all'uso del nitrito come additivo alimentare. Qualche preoccupazione è stata espressa per quanto riguarda l'esposizione complessiva a livelli elevati di nitrosammine esogene per le persone di tutte le fasce di età, eccetto gli anziani.
- (23) L'EFSA ha infine confermato le prove che dimostrano il nesso tra la N-nitrosodimetilammina preformata e i tumori del colon-retto e alcune prove del nesso tra i) i nitriti degli alimenti e le neoplasie gastriche e ii) la combinazione di nitriti e nitrati delle carni lavorate e i tumori del colon-retto.

5. MONITORAGGIO DA PARTE DELLA COMMISSIONE

- (24) Nel 2014 la Commissione ha portato a termine uno studio compilativo volto a verificare l'attuazione da parte degli Stati membri della normativa UE in materia di nitriti. Lo studio si basava sulle risposte fornite in un questionario proposto a tutti gli Stati membri. Dalle risposte è risultato che, salvo alcune eccezioni, di norma la quantità di nitriti aggiunti ai prodotti a base di carne non sterilizzati è inferiore al livello massimo stabilito dall'UE, ma superiore ai livelli danesi. Nella relazione è stato concluso che sarebbe opportuno prendere in considerazione un riesame degli attuali livelli massimi di nitriti.
- (25) La Commissione ha quindi avviato uno studio ad hoc concernente l'uso, da parte dell'industria, dei nitriti in diverse categorie di prodotti a base di carne. Lo studio, ultimato nel 2016, è giunto alla conclusione che è opportuno riesaminare gli attuali livelli massimi dei nitriti autorizzati dalla legislazione UE.
- (26) Le conclusioni dello studio compilativo condotto in collaborazione con gli Stati membri, dello studio ad hoc concernente l'uso dei nitriti da parte dell'industria, la nuova valutazione dell'EFSA e i dati comunicati dalla Danimarca devono essere presi in considerazione dalla Commissione nel contesto della possibile revisione dei livelli massimi dei nitriti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1333/2008.


II. VALUTAZIONE

1. AMMISSIBILITÀ

- (27) A norma dell'articolo 114, paragrafi 4 e 6, del TFUE, uno Stato membro può, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione, mantenere disposizioni nazionali più severe, giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, purché esso notifichi tali disposizioni alla Commissione e quest'ultima ne approvi l'applicazione.
- (28) La notifica danese riguarda disposizioni nazionali che derogano a quelle dell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 in relazione al nitrito di potassio (E 249) e al nitrito di sodio (E 250). Le disposizioni danesi attualmente in vigore esistevano già in sostanza al momento in cui i livelli massimi sono stati fissati inizialmente nella direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (29) Il decreto danese n. 1044 autorizza l'aggiunta di nitriti ai prodotti a base di carne solo se le dosi aggiunte non superano specifici livelli. A seconda dei prodotti in questione, tali livelli sono di 0 mg/kg, 60 mg/kg, 100 mg/kg o 150 mg/kg e per alcuni prodotti sono inferiori a quelli fissati dal regolamento (CE) n. 1333/2008. A differenza del regolamento (CE) n. 1333/2008, inoltre, le disposizioni danesi non prevedono eccezioni al principio della fissazione di dosi massime aggiunte di nitriti e quindi non permettono l'immissione sul mercato di alcuni prodotti a base di carne fabbricati tradizionalmente provenienti da altri Stati membri.

⁽¹⁾ EFSA Journal 2017;15(6):4786

⁽²⁾ Direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (G.U.L. 204 del 26.7.2006, pag. 10).




- (30) Le disposizioni danesi sono quindi più severe di quelle del regolamento (CE) n. 1333/2008, dato che fissano dosi massime aggiunte più basse di quelle previste dal regolamento per vari tipi di prodotti (60 mg/kg in molti casi) e non autorizzano l'immissione sul mercato di alcuni prodotti tradizionali a base di carne a causa dei livelli residui massimi.
- (31) In conformità all'articolo 114, paragrafo 4, del TFUE, la notifica era accompagnata da una descrizione dei motivi del mantenimento delle disposizioni, giustificate da una o più esigenze importanti di cui all'articolo 36 del TFUE, in questo caso la protezione della salute e della vita umana. Una nota del ministero danese dell'Ambiente e dell'alimentazione e una valutazione del rischio aggiornata dell'Istituto nazionale dell'alimentazione della DTU forniscono informazioni supplementari riguardanti il consumo e le importazioni di prodotti a base di carne, l'esposizione ai nitriti, le analisi dei nitriti nei prodotti a base di carne sul mercato danese, la prevalenza del botulismo e la formazione di nitrosammine nei prodotti trasformati a base di carne.
- (32) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la domanda presentata dalla Danimarca al fine di ottenere l'autorizzazione a mantenere le disposizioni nazionali relative all'impiego dei nitriti nei prodotti a base di carne sia ammissibile a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del TFUE.

2. VALUTAZIONE DI MERITO

- (33) In conformità all'articolo 114, paragrafi 4 e 6, primo comma, del TFUE, la Commissione deve verificare che siano soddisfatte tutte le condizioni che consentono a uno Stato membro di mantenere le proprie disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione dell'Unione prevista da detto articolo.
- (34) La Commissione deve valutare in particolare se le disposizioni nazionali siano giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 del TFUE o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro e non vadano al di là di quanto necessario per conseguire il legittimo obiettivo perseguito. Se ritiene che le disposizioni nazionali soddisfino le suddette condizioni, la Commissione deve inoltre verificare, conformemente all'articolo 114, paragrafo 6, del TFUE, se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata del commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
- (35) Va rilevato che, alla luce dei termini stabiliti all'articolo 114, paragrafo 6, del TFUE, la Commissione, nel valutare se le misure nazionali notificate a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del TFUE siano giustificate, deve fondarsi sui motivi adottati dallo Stato membro che effettua la notifica. L'onere della prova incombe allo Stato membro richiedente che intende mantenere le misure nazionali.
- (36) Tuttavia, se dispone di informazioni in base alle quali può essere necessario riesaminare la misura di armonizzazione dell'Unione cui derogano le disposizioni nazionali notificate, la Commissione può tenere conto di tali informazioni nella valutazione di dette disposizioni.

2.1. POSIZIONE DELLA DANIMARCA

- (37) La Danimarca sostiene che la sua legislazione garantisce un livello più elevato di protezione della salute e della vita umana, dato che fissa dosi massime aggiunte di nitriti più basse di quelle previste dal regolamento (CE) n. 1333/2008 e non consente l'immissione sul mercato di prodotti tradizionali a base di carne per i quali non si possono stabilire le dosi introdotte. La Danimarca sottolinea che le sue disposizioni sono state fissate nel pieno rispetto dei pareri dell'SCF del 1990 e del 1995 e le considera giustificate anche alla luce del parere dell'EFSA del 26 novembre 2003 e della valutazione danese del parere più recente dell'EFSA del 15 giugno 2017.
- (38) Secondo la Danimarca, la valutazione scientifica complessiva dimostra che a) l'impiego di nitriti e nitriti dovrebbe essere ridotto per quanto possibile utilizzando quantità differenziate in funzione delle necessità tecniche relative ai diversi prodotti alimentari, b) tale impiego dovrebbe essere regolamentato in base alle quantità aggiunte e non alle quantità residue e c) la necessaria conservazione è ottenuta utilizzando le quantità raccomandate dall'EFSA (2003). A tale riguardo la Danimarca ritiene che le proprie disposizioni nazionali seguano sistematicamente queste raccomandazioni, da cui invece si discosta, per quanto concerne i nitriti, il regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (39) Secondo la Danimarca, la preoccupazione riguardo all'uso delle quantità di nitriti autorizzate dal regolamento (CE) n. 1333/2008 è legata in particolare al maggior rischio di formazione di nitrosammine. Contrariamente al recente parere dell'EFSA, la Danimarca ritiene che la formazione di nitrosammine volatili e non volatili dipenda dalla quantità aggiunta di nitriti, mentre l'EFSA ammette il collegamento solo per quelle non volatili. È stato dimostrato scientificamente che molte nitrosammine volatili sono cancerogene e genotossiche e studi epidemiologici più recenti fanno riferimento al collegamento tra il consumo di prodotti a base di carne e lo sviluppo di varie forme di cancro. Ciò avvalorava le restrizioni dell'impiego dei nitriti come additivi. La Danimarca osserva inoltre che il margine fino alla DGA non è elevato per i bambini nella prima infanzia, i quali sono maggiormente esposti ai nitriti in base agli attuali calcoli dell'assunzione per la popolazione danese.




- (40) La Danimarca sottolinea anche che le disposizioni nazionali sono in vigore da molti anni e non hanno mai dato luogo a problemi di conservazione dei prodotti in questione. Inoltre in Danimarca i casi di botulismo sono meno numerosi che in altri Stati membri dell'UE; dal 1980 non è stato rilevato alcun caso dovuto al consumo di prodotti a base di carne e dal 2006 non è stato registrato alcun caso di botulismo. Le disposizioni danesi sull'impiego dei nitriti nei prodotti a base di carne sono quindi tuttora considerate atte a garantire una protezione adeguata contro le intossicazioni alimentari.
- (41) Una nota del ministero danese dell'Ambiente e dell'alimentazione fornisce dati supplementari sul consumo e sulle importazioni di prodotti a base di carne, sull'esposizione ai nitrati e un'analisi dei nitriti nei prodotti a base di carne sul mercato danese.
- (42) Secondo le autorità danesi, il confronto dei dati più recenti, cioè tra il 2012 e il 2014, evidenzia un aumento del consumo di prodotti a base di carne, compreso quello di affettati, contenenti nitriti aggiunti. Ciò è in linea con la tendenza osservata dal 2000, che indica una crescente esposizione dei danesi ai nitriti contenuti nei prodotti a base di carne, molti dei quali rientrano nel basso valore limite per i nitriti di 60 mg/kg.
- (43) Per quanto riguarda gli scambi commerciali, la Danimarca conclude che, durante il periodo in esame, le norme specifiche danesi non hanno avuto ripercussioni negative sulle importazioni in Danimarca dei prodotti selezionati, le quali sono aumentate circa del 5 % dal 2013 al 2016, se si escludono i dati per la Germania⁽¹⁾. In base all'analisi dei nitriti nei prodotti a base di carne, la Danimarca sostiene che il contenuto di nitriti nei prodotti importati in Danimarca non è più elevato di quello dei prodotti danesi.
- (44) La Danimarca ritiene quindi legittimo mantenere le norme nazionali sull'impiego dei nitriti nei prodotti a base di carne, le quali sono più restrittive rispetto alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1333/2008. Secondo la Danimarca, il monitoraggio svolto in conformità alla decisione (UE) 2015/826 dimostra che le considerazioni di carattere sanitario di cui si è tenuto conto in precedenza restano valide. La Danimarca sostiene infine che i dati disponibili dimostrano che le disposizioni danesi non costituiscono un ostacolo agli scambi dei prodotti in questione.

2.2. VALUTAZIONE DELLA POSIZIONE DELLA DANIMARCA

2.2.1. Giustificazione in base a esigenze importanti di cui all'articolo 36 del TFUE

- (45) La legislazione danese mira a raggiungere un più elevato livello di protezione della salute e della vita umana dall'esposizione ai nitriti e dalla possibile formazione di nitrosammine nei prodotti a base di carne, fissando per alcuni prodotti a base di carne dosi massime aggiunte di nitriti più basse di quelle previste dal regolamento (CE) n. 1333/2008 e non consentendo l'immissione sul mercato di prodotti per i quali possono essere stabiliti solo livelli residui massimi.
- (46) Nel valutare se la legislazione danese sia effettivamente adeguata e necessaria per raggiungere tale obiettivo occorre tenere conto di una serie di fattori. In particolare è necessario trovare un equilibrio tra due rischi per la salute: da un lato la presenza di nitrosammine nei prodotti a base di carne e, dall'altro, la sicurezza microbiologica dei prodotti a base di carne. Quest'ultimo aspetto non è solo una semplice necessità tecnologica, ma costituisce di per sé un problema sanitario di alta rilevanza. Sebbene si riconosca che occorre limitare il livello dei nitriti nei prodotti a base di carne, livelli più bassi non comporteranno automaticamente una maggiore protezione della salute umana. Il livello di nitriti più adeguato dipende da una serie di fattori riconosciuti nei pareri pertinenti dell'SCF e dell'EFSA, ad esempio dall'aggiunta di sale, dall'umidità, dal pH, dalla durata di conservazione del prodotto, dall'igiene, dal controllo della temperatura ecc.
- (47) La Commissione deve valutare le scelte specifiche effettuate dal legislatore danese e l'esperienza acquisita con queste norme, che sono in vigore da un periodo di tempo considerevole. Con i dati forniti sui casi di intossicazione alimentare e, in particolare, di botulismo, la Danimarca ha dimostrato di aver ottenuto finora risultati soddisfacenti con la sua legislazione. In generale, i dati indicano che i livelli massimi fissati nella legislazione danese sono risultati sufficienti a garantire la sicurezza microbiologica dei prodotti a base di carne attualmente fabbricati e dei metodi di produzione attualmente impiegati in Danimarca.
- (48) Contrariamente al regolamento (CE) n. 1333/2008, che stabilisce livelli residui massimi al termine del processo di produzione per alcuni particolari prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura, le disposizioni danesi non prevedono eccezioni al principio della fissazione di dosi massime aggiunte. Ciò vale anche per

⁽¹⁾ La Danimarca ha informato la Commissione che la nota contiene un errore per quanto riguarda l'importazione di carne suina salata (bacon) dalla Germania e che non vi sono cambiamenti significativi dell'importazione di tale prodotto dalla Germania in Danimarca.



i prodotti a base di carne in salamoia, per i quali in genere non è possibile controllare la quantità introdotta di sali per la conservazione assorbita dalla carne. In base ai dati presentati, la Danimarca controlla l'aggiunta di nitrati ai prodotti a base di carne in salamoia prelevando campioni il più vicino possibile al luogo di fabbricazione al fine di ottenere un quadro più realistico della quantità aggiunta di nitrati. I risultati di due campagne di ispezione nelle macellerie danesi evidenziano tuttavia che i limiti danesi sono stati superati nel 2014 in quasi il 35 % dei campioni in salamoia e nel 2016 nel 19 %. Le autorità danesi forniscono perciò ulteriori orientamenti alle macellerie adibite alla vendita al dettaglio in merito alle norme e ai fattori rilevanti per l'assorbimento del nitrato durante la salatura in salamoia. Questa procedura dovrebbe essere seguita ulteriormente e monitorata in modo che la Danimarca possa confermare la conformità e conseguentemente l'adeguatezza delle disposizioni nazionali per tali prodotti.

- (49) La Commissione osserva che la legislazione danese, che è compatibile con i pareri scientifici pertinenti degli organismi scientifici dell'Unione, si basa su una regolamentazione del massimo valore aggiunto e rispetta per le dosi aggiunte di nitrati l'intervallo tra 50-150 mg/kg previsto in tali pareri. Al tempo stesso, la Danimarca ha stabilito per determinati gruppi di prodotti a base di carne dosi massime aggiunte più specifiche rispetto al regolamento, tenendo conto dei tipi di prodotti a base di carne e dei metodi di fabbricazione più diffuse in Danimarca.
- (50) Va inoltre considerato che secondo le informazioni fornite dalla Danimarca, la maggior parte dei prodotti a base di carne consumati dalla popolazione danese è costituita da prodotti per i quali il limite attuale è di 60 mg/kg, che dovrebbe essere sostituito da un limite di 100 o 150 mg/kg. I produttori danesi, come i produttori di altri Stati membri, non sarebbero obbligati ad aumentare le quantità di nitrati attualmente aggiunte ai loro prodotti portandole ai livelli massimi fissati dal regolamento (CE) n. 1333/2008, ma nonostante ciò non si può escludere un aumento dell'effettiva esposizione della popolazione danese ai nitrati.
- (51) In base alle informazioni attualmente disponibili, la Commissione ritiene che la richiesta di mantenere le misure notificate possa essere temporaneamente accolta per motivi di protezione della salute pubblica in Danimarca.


2.2.2. Assenza di discriminazioni arbitrarie, di restrizioni dissimulate del commercio tra gli Stati membri e di ostacoli al funzionamento del mercato interno

2.2.2.1. Assenza di discriminazioni arbitrarie

- (52) L'articolo 114, paragrafo 6, del TFUE dispone che la Commissione verifichi se le misure previste costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, perché non vi sia discriminazione, situazioni simili non devono essere trattate in modo differente e situazioni diverse non devono essere trattate nello stesso modo.
- (53) Le norme nazionali danesi si applicano sia ai prodotti nazionali sia ai prodotti fabbricati in altri Stati membri. In assenza di prove contrarie, si può concludere che le disposizioni nazionali non sono uno strumento di discriminazione arbitraria.

2.2.2.2. Assenza di una restrizione dissimulata del commercio

- (54) Le disposizioni nazionali che limitano l'uso di prodotti in misura maggiore rispetto a un regolamento dell'Unione costituiscono di norma un ostacolo agli scambi, in quanto i prodotti immessi legalmente sul mercato ed usati nel resto dell'Unione non possono, a causa del divieto d'uso, essere immessi nel mercato dello Stato membro in questione. Le condizioni stabilite all'articolo 114, paragrafo 6, del TFUE sono intese ad evitare che le restrizioni basate sui criteri indicati nei paragrafi 4 e 5 di detto articolo vengano applicate per motivi non ammissibili e costituiscano in effetti misure economiche volte a impedire l'importazione di prodotti da altri Stati membri, cioè un mezzo per proteggere indirettamente la produzione nazionale.
- (55) Le norme danesi rischiano di costituire una restrizione dissimulata nel commercio o un ostacolo al funzionamento del mercato interno poiché impongono anche agli operatori di altri Stati membri il rispetto, in un settore altrimenti armonizzato, di norme più severe per quanto riguarda l'aggiunta di nitrati ai prodotti a base di carne. Va tuttavia notato che l'articolo 114, paragrafo 6, del TFUE deve essere interpretato nel senso che solo le misure nazionali che costituiscono un ostacolo sproporzionato al funzionamento del mercato interno possono non essere approvate. A questo proposito la Danimarca ha presentato dati da cui emerge che le importazioni di specifici prodotti a base di carne provenienti da altri Stati membri sono aumentate nel periodo 1994-2016 e sono rimaste stabili nel periodo 2013-2016.
- (56) In assenza di prove indicanti che le disposizioni nazionali costituiscono in effetti una misura intesa a proteggere la produzione nazionale, si può concludere che esse non costituiscono una restrizione dissimulata del commercio tra gli Stati membri.



2.2.2.3. Assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno

- (57) Questa condizione non può essere interpretata nel senso che essa preclude l'approvazione di qualsiasi disposizione nazionale suscettibile di incidere sulla realizzazione del mercato interno. Qualsiasi disposizione nazionale che deroghi a una misura di armonizzazione finalizzata all'istituzione e al funzionamento del mercato interno costituisce infatti in sostanza una misura che può incidere sul mercato interno. Di conseguenza, per salvaguardare l'utilità della procedura prevista all'articolo 114 del TFUE, il concetto di ostacolo al funzionamento del mercato interno deve essere inteso, nel contesto dell'articolo 114, paragrafo 6, del TFUE, come un effetto sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito.
- (58) Considerati i benefici per la salute che secondo il governo danese derivano dalla riduzione dell'esposizione ai nitrati contenuti nei prodotti a base di carne e tenuto conto del fatto che, in base alle informazioni attualmente disponibili, l'incidenza sugli scambi è nulla o molto limitata, la Commissione ritiene che le misure notificate dalla Danimarca possano essere temporaneamente mantenute per motivi connessi alla protezione della salute e della vita umana, visto che non sono misure sproporzionate e non costituiscono quindi un ostacolo al funzionamento del mercato interno ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 6, del TFUE.
- (59) Alla luce di questa analisi, la Commissione ritiene soddisfatta la condizione relativa all'assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno.

2.2.3. Limitazione temporale

- (60) Le conclusioni di cui sopra si basano sulle informazioni attualmente disponibili, in particolare sui dati che indicano che la Danimarca è riuscita a tenere sotto controllo il botulismo pur applicando a determinati tipi di prodotti a base di carne livelli massimi aggiunti di nitrati più bassi, senza con ciò provocare perturbazioni sproporzionate degli scambi.
- (61) Un altro fattore importante è il tasso di consumo di prodotti a base di carne in Danimarca, in relazione al quale l'applicazione del regolamento (CE) n. 1333/2008 potrebbe determinare un aumento dell'esposizione della popolazione danese ai nitrati e di conseguenza alle nitrosammine.
- (62) La Danimarca dovrebbe monitorare la situazione e raccogliere dati che consentano di stabilire se l'applicazione dei livelli fissati nel regolamento (CE) n. 1333/2008 garantisce il livello di protezione richiesto o, in caso contrario, se comporta un rischio inaccettabile per la salute umana. I dati raccolti dovrebbero concentrarsi in particolare sul controllo del botulismo e sulla conformità alle disposizioni nazionali danesi relative ai nitrati, soprattutto per i prodotti a base di carne in salamoia. La Danimarca dovrebbe inoltre continuare a raccogliere dati sulle importazioni di prodotti a base di carne provenienti da altri Stati membri. La Danimarca è tenuta a trasmettere alla Commissione i dati raccolti entro due anni dalla data di adozione della presente decisione.

In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che le disposizioni nazionali, nei limiti sopra specificati, possano essere autorizzate per un periodo limitato di tre anni.

III. CONCLUSIONE

- (63) Alla luce delle considerazioni sopraindicate e tenuto conto delle osservazioni presentate da Cipro riguardo alla notifica trasmessa dalle autorità danesi, la Commissione è del parere che la richiesta della Danimarca, pervenuta alla Commissione il 14 novembre 2017, relativa al mantenimento delle sue disposizioni nazionali sull'aggiunta di nitrati, che sono più severe di quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 1333/2008, possa essere accolta per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. La Danimarca dovrà continuare a monitorare la situazione e a raccogliere dati che consentano di stabilire se l'applicazione dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1333/2008 garantisce il necessario livello di protezione o, in caso contrario, se comporta un rischio inaccettabile per la salute umana.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le disposizioni nazionali sull'aggiunta di nitrati ai prodotti a base di carne di cui al decreto n. 1044, del 4 settembre 2015, relativo agli additivi ecc. nei prodotti alimentari (BEK nr. 1044 af 4.9.2015, Udskriftsdato:25.9.2017, Fødevareministeriet) che il Regno di Danimarca ha notificato alla Commissione con lettera del 10 novembre 2017 a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del TFUE.



Articolo 2

La presente decisione scade l'8 maggio 2021.


Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

18CE1346



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/703 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2018


relativa alla conformità del tasso unitario del 2015, 2016 e 2018 per la zona tariffaria della Svizzera a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013*[notificata con il numero C(2018) 2726]***(I testi in lingua francese, italiana e tedesca sono i soli facenti fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo («l'accordo») ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea ⁽³⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del sistema di prestazioni istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) La decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione ⁽⁶⁾ stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, compreso un obiettivo di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea di rotta, espressi nei costi unitari determinati per la fornitura di tali servizi, per il secondo periodo di riferimento che copre gli esercizi dal 2015 al 2019 compreso.
- (3) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la Commissione è tenuta a valutare i tassi unitari del 2015 per le zone tariffarie, presentati dagli Stati membri alla Commissione entro il 1° giugno 2014, e i tassi unitari del 2016 per le zone tariffarie, presentati alla Commissione entro il 1° giugno 2015, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento. Tale valutazione riguarda la conformità dei tassi unitari ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
- (4) La Commissione ha effettuato la propria valutazione dei tassi unitari con il sostegno dell'unità di valutazione delle prestazioni e dell'Ufficio centrale dei canoni di rotta di Eurocontrol, utilizzando le informazioni supplementari e i dati forniti dagli Stati membri e dalla Svizzera entro il 1° novembre 2017.
- (5) Dato che gli obiettivi prestazionali del FABEC erano stati ritenuti non coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'UE, la decisione di esecuzione (UE) 2016/421 della Commissione ⁽⁷⁾ ha stabilito che i tassi unitari del 2015 e del 2016 per la zona tariffaria della Svizzera non erano conformi.
- (6) Per quanto riguarda il blocco funzionale di spazio aereo («FABEC»), il 30 gennaio 2017 la Svizzera ha presentato obiettivi prestazionali riveduti, basati su misure correttive, ove richiesto, anche nel settore essenziale di

⁽¹⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 73.⁽²⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.⁽³⁾ GU L 128 del 9.5.2013, pag. 31.⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 196 del 31.3.2004, pag. 1).⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione, dell'11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019 (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 20).⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/421 della Commissione, del 18 marzo 2016, relativa alla non conformità dei tassi unitari del 2015 e del 2016 per la zona tariffaria della Svizzera a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 (GU L 75 del 22.3.2016, pag. 66).

prestazione concernente l'efficienza economica per il secondo periodo di riferimento. La presentazione di tali dati ha consentito alla Commissione, mediante la decisione di esecuzione (UE) 2017/552 della Commissione ⁽¹⁾, di dichiarare che tali obiettivi sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2016/421.

- (7) In base alla valutazione dei tassi unitari e in virtù della coerenza degli obiettivi prestazionali del FABEC la Commissione ha constatato, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, che i tassi unitari del 2015, 2016 e 2018 per le zone tariffarie di rotta, presentati dalla Svizzera, sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
- (8) La constatazione e la notifica che i tassi unitari per le zone tariffarie sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 lasciano impregiudicato l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 550/2004.
- (9) In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, ultimo comma, i tassi unitari sono espressi nella divisa nazionale. I tassi unitari di cui alla presente decisione sono pertanto presentati in franchi svizzeri.
- (10) La Commissione ha consultato la Svizzera in merito alla presente decisione, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I tassi unitari di 118,97 del 2015, di 113,69 del 2016 e di 113,00 del 2018 per la zona tariffaria di rotta della Svizzera sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2016/421 è abrogata.


Articolo 3

La Confederazione svizzera è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2018

Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/552 della Commissione, del 22 marzo 2017, relativa alla coerenza degli obiettivi per i settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica inclusi nei blocchi funzionali di spazio aereo rivisti, presentati dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione per il secondo periodo di riferimento (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 8).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/704 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2018

relativa alla conformità ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 dei tassi unitari per le zone tariffarie a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013

[notificata con il numero C(2018) 2729]

(I testi in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del sistema di prestazioni istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, compreso un obiettivo di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea di rotta, espressi nei costi unitari determinati per la fornitura di tali servizi, per il secondo periodo di riferimento 2015-2019.
- (3) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la Commissione è tenuta a valutare i tassi unitari per le zone tariffarie presentati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento. Tale valutazione riguarda la conformità dei summenzionati tassi unitari ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
- (4) La Commissione ha effettuato la propria valutazione dei tassi unitari con il sostegno dell'unità di valutazione delle prestazioni e dell'Ufficio centrale dei canoni di rotta di Eurocontrol, utilizzando le informazioni supplementari e i dati forniti dagli Stati membri entro il 1° novembre 2017. La valutazione della Commissione ha tenuto conto anche dei chiarimenti forniti e delle correzioni apportate dagli Stati membri ai tassi unitari del 2018 per i servizi di rotta a seguito di contatti con la Commissione.
- (5) In base a tale valutazione la Commissione ha constatato che i tassi unitari del 2018 per le zone tariffarie di rotta, presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spagna, Francia, Croazia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito, sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.


⁽¹⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 128 del 9.5.2013, pag. 31.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 196 del 31.3.2004, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione, dell'11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019 (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 20).



- (6) Nel 2016 Bulgaria, Malta e Polonia hanno rivisto i loro obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per i restanti anni del secondo periodo di riferimento, vale a dire il 2017, il 2018 e il 2019. La coerenza di tali obiettivi rivisti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione è stata stabilita con la decisione di esecuzione (UE) 2017/2376 della Commissione ⁽¹⁾. In base alla propria valutazione, tenendo conto di tali obiettivi rivisti, la Commissione ha constatato che i tassi unitari del 2017 per le zone tariffarie di rotta, presentati da Bulgaria, Malta e Polonia, sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
- (7) Per quanto riguarda il blocco funzionale di spazio aereo dell'Europa centrale («FABEC»), il 30 gennaio 2017 il Belgio, la Francia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi hanno presentato obiettivi prestazionali rivisti, basati su misure correttive, ove richiesto, anche per il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per il secondo periodo di riferimento. La presentazione di tali dati ha consentito alla Commissione, mediante la decisione di esecuzione (UE) 2017/553 ⁽²⁾, di dichiarare che tali obiettivi sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. È pertanto opportuno abrogare le decisioni di esecuzione (UE) 2016/420 della Commissione ⁽³⁾ e (UE) 2016/419 ⁽⁴⁾, che stabilivano la non conformità ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 dei tassi unitari del 2015 e del 2016 per le zone tariffarie di Belgio-Lussemburgo, Germania, Francia e Paesi Bassi.
- (8) In base alla valutazione della Commissione e in virtù della coerenza degli obiettivi prestazionali stabiliti, presentati dagli Stati membri del FABEC, la Commissione ha constatato che i tassi unitari del 2015 e del 2016 per le zone tariffarie di rotta, presentati da Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi, sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
- (9) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 è opportuno che gli Stati membri interessati siano informati in merito alle conclusioni della Commissione.
- (10) La constatazione e la notifica che i tassi unitari per le zone tariffarie sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 lasciano impregiudicati l'esame permanente e le indagini di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 550/2004,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I tassi unitari del 2018 per le zone tariffarie di rotta che figurano al punto 1 dell'allegato sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
2. I tassi unitari del 2017 per le zone tariffarie di rotta che figurano al punto 2 dell'allegato sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
3. I tassi unitari del 2015 e del 2016 per le zone tariffarie di rotta che figurano al punto 3 dell'allegato sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

Articolo 2

Le decisioni di esecuzione (UE) 2016/420 e (UE) 2016/419 sono abrogate.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2376 della Commissione, del 15 dicembre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/348 per quanto riguarda la coerenza degli obiettivi rivisti nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica inclusi nei piani nazionali o nei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati da Malta, dalla Bulgaria e dalla Polonia (GU L 337 del 19.12.2017, pag. 68).

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/553 della Commissione, del 22 marzo 2017, relativa alla coerenza degli obiettivi per i settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica inclusi nei blocchi funzionali di spazio aereo rivisti, presentati da Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi a norma del regolamento (CE) n. 549/2004, con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione per il secondo periodo di riferimento (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 11).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/420 della Commissione, del 18 marzo 2016, relativa alla non conformità dei tassi unitari del 2015 per le zone tariffarie a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 (GU L 75 del 22.3.2016, pag. 63).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/419 della Commissione, del 18 marzo 2016, relativa alla non conformità dei tassi unitari del 2016 per le zone tariffarie a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 (GU L 75 del 22.3.2016, pag. 60).



Articolo 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2018

Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione




ALLEGATO

1. Tassi unitari di rotta del 2018

	Zona tariffaria	Tasso unitario di rotta del 2018 in valuta nazionale (*)
1	Austria	71,35
2	Belgio-Lussemburgo	67,66
3	Bulgaria	51,99
4	Croazia	334,13
5	Cipro	34,95
6	Repubblica ceca	1 078,54
7	Danimarca	443,44
8	Estonia	28,66
9	Finlandia	54,79
10	Francia	63,48
11	Germania	67,07
12	Ungheria	10 064,17
13	Irlanda	27,69
14	Lettonia	27,47
15	Lituania	43,59
16	Malta	15,89
17	Paesi Bassi	58,70
18	Polonia	181,72
19	Portogallo	36,84
20	Romania	149,30
21	Slovacchia	51,53
22	Slovenia	61,71
23	Spagna Canarie	56,61
24	Spagna continentale	69,54
25	Svezia	562,58
26	Regno Unito	59,96

(*) I suddetti tassi unitari non comprendono il tasso unitario amministrativo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, applicabile agli Stati aderenti all'accordo multilaterale Eurocontrol relativo alle tariffe di rotta.



2. Tassi unitari di rotta del 2017

	Zona tariffaria	Tassi unitari di rotta ⁽¹⁾ del 2017 presentati in valuta nazionale
1	Bulgaria	52,60
2	Malta	18,79
3	Polonia	185,47


⁽¹⁾ I suddetti tassi unitari non comprendono il tasso unitario amministrativo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, applicabile agli Stati aderenti all'accordo multilaterale Eurocontrol relativo alle tariffe di rotta.

3. Tassi unitari di rotta FABEC del 2015 e 2016

	Zona tariffaria	Tasso unitario di rotta ⁽¹⁾ presentato in valuta nazionale	
		2015	2016
1	Belgio-Lussemburgo	70,68	65,41
2	Francia	70,00	67,54
3	Germania	90,15	82,59
4	Paesi Bassi	66,57	67,00

⁽¹⁾ I suddetti tassi unitari non comprendono il tasso unitario amministrativo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, applicabile agli Stati aderenti all'accordo multilaterale Eurocontrol relativo alle tariffe di rotta.

18CE1348



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/705 DEL CONSIGLIO**del 14 maggio 2018****che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.
- (2) In seguito all'organizzazione da parte della Federazione russa di elezioni presidenziali in Crimea e a Sebastopoli, illegalmente annesse, il Consiglio ritiene opportuno aggiungere cinque persone all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone di cui all'allegato del presente regolamento sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018

*Per il Consiglio**La presidente*

E. ZAHARIEVA

¹⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 6.

ALLEGATO

Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«162.	Inna Nikolayevna GUZEYVA (Инна Николаевна ГУЗЕЕВА) Inna Nikolayevna GUZEYVA (Инна Николаевна ГУЗЕЕВА) Inna Mykolayivna HUZIEIYA (Інна Миколаївна ГУЗЕЄВА)	Data di nascita: 20.5.1971 Luogo di nascita: Crimea Indirizzo: Simferopoli, Lisnevka, 83 Kievskaya str, apt. 67	Vicepresidente della commissione elettorale della Crimea. In tale veste ha partecipato all'organizzazione delle elezioni presidenziali russe del 18 marzo 2018 in Crimea e a Sebastopoli, illegalmente annesse, e ha in tal modo attivamente sostenuto e attuato politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	14.5.2018
163.	Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO/ Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO (Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО) Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO (Наталія Іванівна БЕЗРУЧЕНКО)	Data di nascita: 22.8.1979 Luogo di nascita: Simferopoli, Crimea Indirizzo: Repubblica autonoma di Crimea, Gresovskoe, 5-A Kryzhizhanovskogo str, apt 64	Segretaria della commissione elettorale della Crimea. In tale veste ha partecipato all'organizzazione delle elezioni presidenziali russe del 18 marzo 2018 in Crimea e a Sebastopoli, illegalmente annesse, e ha in tal modo attivamente sostenuto e attuato politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	14.5.2018
164.	Aleksandr Yurevich PETUKHOV/ Aleksandr Yurievich PETUKHOV (Александр Юрьевич ПЕТУХОВ) Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV (Олександр Юрійович ПЕТУХОВ)	Data di nascita: 17.7.1970	Presidente della commissione elettorale di Sebastopoli. In tale veste ha partecipato all'organizzazione delle elezioni presidenziali russe del 18 marzo 2018 in Crimea e a Sebastopoli, illegalmente annesse, e ha in tal modo attivamente sostenuto e attuato politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	14.5.2018
165.	Miroslav Aleksandrovich POGORELOV (Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ) Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV (Мирослав Олександрович ПОГОРЕЛОВ)	Data di nascita: 7.6.1968	Vicepresidente della commissione elettorale di Sebastopoli. In tale veste ha partecipato all'organizzazione delle elezioni presidenziali russe del 18 marzo 2018 in Crimea e a Sebastopoli, illegalmente annesse, e ha in tal modo attivamente sostenuto e attuato politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	14.5.2018
166.	Anastasiya Nikolayevna KAPRANOVA (Анастасия Николаевна КАПРАНОВА) Anastasiya Mykolayivna KAPRANOVA (Анастасія Миколаївна КАПРАНОВА)	Data di nascita: 1964 (forse: 21 aprile)	Segretaria della commissione elettorale di Sebastopoli. In tale veste ha partecipato all'organizzazione delle elezioni presidenziali russe del 18 marzo 2018 in Crimea e a Sebastopoli, illegalmente annesse, e ha in tal modo attivamente sostenuto e attuato politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	14.5.2018»



DECISIONE (PESC) 2018/706 DEL CONSIGLIO**del 14 maggio 2018****che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC.
- (2) In seguito all'organizzazione da parte della Federazione russa di elezioni presidenziali in Crimea e a Sebastopoli, illegalmente annesse, il Consiglio ritiene opportuno aggiungere cinque persone all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.
- (3) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


Le persone elencate nell'allegato della presente decisione sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018

Per il Consiglio
La presidente
E. ZAHARIEVA


⁽¹⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 16.



ALLEGATO

Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone di cui all'allegato della decisione 2014/145/PESC:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«162.	Inna Nikolayevna GUZEYEVA (Инна Николаевна ГУЗЕЕВА) Inna Nikolayevna GUZEYVA (Инна Николаевна ГУЗЕЕВА) Inna Mykolayivna HUZIEIEVA (Інна Миколаївна ГУЗЕСВА)	Data di nascita: 20.5.1971 Luogo di nascita: Crimea Indirizzo: Simferopoli, Lisnevka, 83 Kievskaya str, apt. 67	Vicepresidente della commissione elettorale della Crimea. In tale veste ha partecipato all'organizzazione delle elezioni presidenziali russe del 18 marzo 2018 in Crimea e a Sebastopoli, illegalmente annesse, e ha in tal modo attivamente sostenuto e attuato politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	14.5.2018
163.	Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO / Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO (Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО) Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO (Наталія Іванівна БЕЗРУЧЕНКО)	Data di nascita: 22.8.1979 Luogo di nascita: Simferopoli, Crimea Indirizzo: Repubblica autonoma di Crimea, Gresovskoe, 5-A Kryzhizhanovskogo str, apt 64	Segretaria della commissione elettorale della Crimea. In tale veste ha partecipato all'organizzazione delle elezioni presidenziali russe del 18 marzo 2018 in Crimea e a Sebastopoli, illegalmente annesse, e ha in tal modo attivamente sostenuto e attuato politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	14.5.2018
164.	Aleksandr Yurevich PETUKHOV / Aleksandr Yurievich PETUKHOV (Александр Юрьевич ПЕТУХОВ) Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV (Олександр Юрійович ПЕТУХОВ)	Data di nascita: 17.7.1970	Presidente della commissione elettorale di Sebastopoli. In tale veste ha partecipato all'organizzazione delle elezioni presidenziali russe del 18 marzo 2018 in Crimea e a Sebastopoli, illegalmente annesse, e ha in tal modo attivamente sostenuto e attuato politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	14.5.2018
165.	Miroslav Aleksandrovich POGORELOV (Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ) Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV (Мирослав Олександрович ПОГОРЕЛОВ)	Data di nascita: 7.6.1968	Vicepresidente della commissione elettorale di Sebastopoli. In tale veste ha partecipato all'organizzazione delle elezioni presidenziali russe del 18 marzo 2018 in Crimea e a Sebastopoli, illegalmente annesse, e ha in tal modo attivamente sostenuto e attuato politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	14.5.2018
166.	Anastasiya Nikolayevna KAPRANOVA (Анастасія Николаевна КАПРАНОВА) Anastasiya Mykolayivna KAPRANOVA (Анастасія Миколаївна КАПРАНОВА)	Data di nascita: 1964 (forse: 21 aprile)	Segretaria della commissione elettorale di Sebastopoli. In tale veste ha partecipato all'organizzazione delle elezioni presidenziali russe del 18 marzo 2018 in Crimea e a Sebastopoli, illegalmente annesse, e ha in tal modo attivamente sostenuto e attuato politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	14.5.2018»



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/707 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2018

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda i criteri di ammissibilità al sostegno per la canapa nell'ambito del regime di pagamento di base e alcuni requisiti in materia di sostegno accoppiato facoltativo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, l'articolo 52, paragrafo 9, e l'articolo 67, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione ⁽²⁾ prevede che le sementi utilizzate per la produzione di canapa siano certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio ⁽³⁾. La direttiva 2008/62/CE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce tuttavia una certificazione alternativa per le sementi di canapa di varietà da conservare. È pertanto opportuno inserire un riferimento a quest'ultima direttiva nell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.
- (2) A norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori alle condizioni di cui al titolo IV, capo 1, del medesimo regolamento e del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.
- (3) L'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ al fine di fornire maggiore chiarezza in merito alle responsabilità degli Stati membri per quanto attiene al carattere limitativo della produzione del sostegno accoppiato facoltativo. È pertanto necessario allineare la terminologia utilizzata nel capo 5, sezione 1, e nell'articolo 67 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, nonché nell'allegato I di detto regolamento, con la nuova formulazione dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013. In base all'esperienza acquisita con l'applicazione dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 1307/2013, è inoltre opportuno aggiornare il contenuto delle informazioni che gli Stati membri devono presentare alla Commissione a norma dell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.


⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

⁽⁴⁾ Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 13).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15).



- (4) In conformità all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente ai settori o alle regioni in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli si trovano in difficoltà. Secondo l'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, un tipo di agricoltura o un settore agricolo si può considerare in difficoltà se esiste un rischio di abbandono o di declino della produzione. A seguito del chiarimento delle responsabilità degli Stati membri per quanto attiene al carattere limitativo della produzione del sostegno accoppiato facoltativo, tale limitazione non è giustificata. È pertanto opportuno sopprimere l'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 639/2014. È inoltre auspicabile aggiornare il divieto di cumulo del sostegno di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 639/2014.
- (6) Poiché la soppressione dell'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e la riformulazione dell'articolo 52, paragrafo 6, del medesimo regolamento da parte del regolamento (UE) 2017/2393 si applicano dal 1° gennaio 2015, è opportuno che le modifiche corrispondenti del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 si applichino alle domande di aiuto relative agli anni civili successivi al 2014, ad eccezione delle disposizioni sul cumulo del sostegno. Per motivi di certezza del diritto, il cumulo del sostegno dovrebbe continuare a essere determinato sulla base di un confronto tra gli obiettivi rispettivi delle misure di sostegno accoppiato o di altre misure e politiche dell'Unione interessate. A tal proposito, l'obiettivo del sostegno accoppiato facoltativo dovrebbe essere rappresentato dal mantenimento degli attuali livelli di produzione a norma dell'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 prima della modifica apportata dal regolamento (UE) 2017/2393. La modifica dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 dovrebbe pertanto applicarsi alle domande di aiuto relative all'anno civile 2019 e a quelli successivi.
- (7) Per quanto riguarda la nuova disposizione sulla certificazione delle sementi di canapa, è opportuno che si applichi alle domande di aiuto relative all'anno civile 2018 e a quelli successivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) n. 639/2014

Il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'ammissibilità delle superfici investite a canapa è subordinata all'utilizzo di sementi delle varietà elencate nel "catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole" al 15 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (*). Le sementi sono certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (**), o, per le varietà da conservare, dell'articolo 10 della direttiva 2008/62/CE della Commissione (***)».

(*) Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).


(**) Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

(***) Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 13).»;

- 2) all'articolo 52, il paragrafo 3 è soppresso;

- 3) all'articolo 53, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo l'articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, per l'importo unitario del sostegno di cui al secondo comma, gli Stati membri possono decidere di applicare importi unitari modulati a determinate categorie di agricoltori o a livello di azienda agricola, per tener conto delle economie di scala risultanti dalle dimensioni delle strutture di produzione in determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli destinatari o, se la misura è destinata a una regione o ad un intero settore, nella regione o nel settore interessato. L'articolo 67, paragrafo 1, del presente regolamento si applica, mutatis mutandis, alla comunicazione di tali decisioni.»;



4) all'articolo 53 bis, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Se la superficie o il numero di capi ammissibili al sostegno nell'ambito di una misura di sostegno accoppiato facoltativo nell'anno di domanda considerato è pari o superiore alla superficie o al numero di capi cui è fatto riferimento all'articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, quali comunicati in conformità al punto 3, lettera j), dell'allegato I del presente regolamento, la misura di sostegno non beneficia di alcun trasferimento di fondi da altre misure di sostegno.

3. Se la superficie o il numero di capi ammissibili al sostegno nell'ambito di una misura di sostegno accoppiato facoltativo nell'anno di domanda considerato è inferiore alla superficie o al numero di capi cui è fatto riferimento all'articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, quali comunicati in conformità al punto 3, lettera j), dell'allegato I del presente regolamento, il trasferimento di fondi non può comportare che l'importo unitario sia inferiore al rapporto tra l'importo fissato per il finanziamento comunicato a norma del punto 3, lettera i), del suddetto allegato e la superficie o il numero di capi di cui all'articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013.»;

5) all'articolo 54, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se il sostegno nell'ambito di una determinata misura di sostegno accoppiato può essere concesso anche nell'ambito di un'altra misura di sostegno accoppiato, o di una misura attuata in virtù di altre misure e politiche dell'Unione, gli Stati membri garantiscono che l'agricoltore interessato possa ricevere il sostegno finalizzato a far fronte alla stessa difficoltà, secondo quanto indicato all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e quale definito per tale misura di sostegno accoppiato, nell'ambito di una sola misura per settore, regione, determinato tipo di agricoltura o determinato settore agricolo destinatario a norma di detta disposizione.»;

6) all'articolo 67, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per ciascuna misura interessata, la giustificazione che il trasferimento è coerente con il carattere limitativo della produzione del regime, di cui all'articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, e non annulla le decisioni comunicate alla Commissione ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»;

7) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punti 2), 3), 4), 6) e 7), si applica alle domande di aiuto relative agli anni civili successivi all'anno civile 2014.

L'articolo 1, punto 1), si applica alle domande di aiuto relative all'anno civile 2018 e a quelli successivi.

L'articolo 1, punto 5), si applica alle domande di aiuto relative all'anno civile 2019 e a quelli successivi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO


«ALLEGATO I

Contenuto delle informazioni da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 67, paragrafo 1

Le informazioni comprendono:

- 1) la percentuale del massimale nazionale di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per ogni anno fino al 2020;
- 2) il titolo di ciascuna misura di sostegno;
- 3) una descrizione di ogni misura di sostegno, che specifichi almeno i dati seguenti:
 - a) la regione o il settore interessati;
 - b) i determinati tipi di agricoltura e/o i determinati settori agricoli selezionati e una descrizione delle difficoltà incontrate e, se del caso, i criteri fissati dagli Stati membri per definire le regioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del presente regolamento;
 - c) la relativa importanza economica, sociale o ambientale;
 - d) l'eventuale attuazione della deroga prevista all'articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
 - e) la sua durata;
 - f) le condizioni di ammissibilità applicabili;
 - g) per gli Stati membri che applicano l'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento, i criteri per stabilire ciascun importo unitario modulato a norma del suddetto comma;
 - h) l'importo unitario stimato del sostegno calcolato a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento;
 - i) l'importo fissato per il finanziamento;
 - j) le superfici e le rese fisse o il numero fisso di capi in conformità all'articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
 - k) se del caso, la superficie massima fissata ai fini dell'attuazione del sostegno per i semi oleaginosi di cui all'articolo 53, paragrafo 3, del presente regolamento;
 - l) eventuali misure vigenti applicate in virtù di altri regimi di sostegno unionali o di misure finanziate mediante aiuti di Stato nella stessa regione o nello stesso settore coperti dalla misura di sostegno accoppiato e, se del caso, i criteri e le regole amministrative miranti a garantire che il sostegno destinato a far fronte alla stessa difficoltà di cui all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 non sia concesso anche nell'ambito di altri regimi di sostegno dell'Unione in conformità all'articolo 52, paragrafo 9, del medesimo regolamento;
- 4) se del caso, la descrizione dettagliata della situazione particolare della regione o del settore interessati e delle caratteristiche dei tipi di agricoltura o dei settori agricoli determinati che rendono la percentuale di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 insufficiente per far fronte alle difficoltà individuate e che giustificano un aumento del livello del sostegno a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del medesimo regolamento;
- 5) se del caso, la dimostrazione dell'esistenza di una delle esigenze di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), b), c) o d), del regolamento (UE) n. 1307/2013.».

18CE1351



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/708 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2018

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il modulo che i gestori di fondi comuni monetari devono utilizzare per l'informativa alle autorità competenti, come previsto dall'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In aggiunta agli obblighi di informativa di cui alle direttive 2009/65/CE ⁽²⁾ e 2011/61/UE ⁽³⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, sono necessari ulteriori obblighi di informativa per consentire alle autorità competenti di rilevare e monitorare con efficacia i rischi presenti sul mercato dei fondi comuni monetari (FCM) e di rispondervi adeguatamente.
- (2) L'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/1131 impone agli FCM di fornire alle loro autorità competenti una serie di informazioni dettagliate. Al fine di garantire coerenza in tutta l'Unione europea circa il modo in cui le autorità raccolgono tali dati e di assicurare che dette autorità siano informate dei principali sviluppi del mercato degli FCM e possano agevolare un'analisi collettiva dei potenziali effetti del mercato degli FCM nell'Unione, è necessario che la trasmissione delle informazioni alle autorità competenti sia uniforme in tutta l'UE. Inoltre, l'utilizzo di un modulo standard per la trasmissione delle informazioni facilita lo svolgimento delle procedure e dei processi connessi agli obblighi di informativa degli FCM e riduce al minimo i costi associati.
- (3) Per garantire una vigilanza efficace all'interno dell'Unione, tali dati devono essere trasmessi all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in modo che venga costituita una banca dati centrale sugli FCM.
- (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (5) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (6) La data di applicazione del presente regolamento di esecuzione dovrebbe essere allineata con la data di entrata in applicazione del regolamento (UE) 2017/1131 al fine di consentire alle autorità nazionali di raccogliere le informazioni da trasmettere alla banca dati dell'ESMA di cui all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1131,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


I gestori di fondi comuni monetari (FCM) utilizzano il modulo di cui all'allegato del presente regolamento per l'informativa all'autorità competente di un particolare FCM, come previsto dall'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/1131.

⁽¹⁾ GUL 169 del 30.6.2017, pag. 8.

⁽²⁾ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

⁽³⁾ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).



Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 luglio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Modulo per la trasmissione delle informazioni ad uso dei gestori di fondi comuni monetari (FCM)


Salvo indicazione contraria, tutti i valori sono indicati a livello di comparto

Elemento	Tipo di dati	Dati trasmessi
A) APPLICABILE A TUTTI GLI FCM		
(1) Caratteristiche generali, identificazione dell'FCM e del gestore dell'FCM		
(A.1.1)	Periodo di riferimento	
(A.1.2)	Codice nazionale dell'FCM come stabilito dall'autorità competente dell'FCM	
(A.1.3)	LEI dell'FCM	Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici
(A.1.4)	Codice BCE dell'FCM (codice ID della IFM)	
(A.1.5)	Denominazione dell'FCM	
(A.1.6)	Indicare se l'FCM è un OICVM o un FIA	OICVM FIA
(A.1.7)	Indicare se l'FCM è commercializzato esclusivamente attraverso un piano di risparmio dei dipendenti disciplinato dalla normativa nazionale e i relativi investitori sono persone fisiche (conformemente all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1131 ⁽¹⁾)	(S)/No
(A.1.8)	Domicilio dell'FCM	Codice del paese secondo ISO 3166
(A.1.9)	Stato membro in cui l'FCM è autorizzato	Codice del paese secondo ISO 3166
(A.1.10)	Stati membri in cui l'FCM è commercializzato	Elenco dei paesi (codice del paese secondo ISO 3166)
(A.1.11)	Data di creazione dell'FCM	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
(A.1.12)	Valuta di base dell'FCM	Codice della valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetic


⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari



Elemento	Tipo di dati	Dati trasmessi
(A.1.1.3)	Codice nazionale del gestore dell'FCM come stabilito dall'autorità competente dell'FCM	
(A.1.1.4)	Codice nazionale del gestore dell'FCM come stabilito dall'autorità competente del gestore dell'FCM	
(A.1.1.5)	LEI del gestore dell'FCM	Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici
(A.1.1.6)	Codice BCE del gestore dell'FCM (codice ID della IFM)	
(A.1.1.7)	Denominazione del gestore dell'FCM	
(A.1.1.8)	Paese in cui il gestore dell'FCM è autorizzato	
(A.1.1.9)	LEI del depositario dell'FCM	Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici
(A.1.1.20)	Codice nazionale del depositario dell'FCM	
(A.1.1.21)	Denominazione legale del depositario dell'FCM	
(2) Tipo di FCM		
(A.2.1)	Tipo di FCM [indicare una sola opzione]	FCM di tipo VNAV a breve termine FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico a breve termine FCM di tipo LVNAV a breve termine FCM di tipo VNAV standard
(3) Altre caratteristiche dell'FCM		
a) Informazioni sul <i>master/feeder</i> (FCM commercializzati soltanto attraverso un piano di risparmio dei dipendenti disciplinato dalla normativa nazionale, i cui investitori sono persone fisiche)		
(A.3.1)	Se l'FCM soddisfa le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1131, indicare se l'FCM è un fondo <i>master</i> o <i>feeder</i> [indicare una sola opzione]	Master Feeder
Se l'FCM è un <i>feeder</i> :		
(A.3.2)	LEI del <i>master</i> dell'FCM	Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici




Elemento	Tipo di dati	Dati trasmessi
(A.3.3)	Codice nazionale del master dell'FCM	
(A.3.4)	Denominazione legale del master dell'FCM	
b)	<i>Informazioni sulle categorie di azioni</i>	
(A.3.5)	Indicare se l'FCM ha categorie di azioni	(S/No)
(A.3.6)	Se l'FCM ha categorie di azioni, indicare il codice ISIN per ciascuna categoria di azioni	Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici
(A.3.7)	Se l'FCM ha categorie di azioni, indicare la valuta delle diverse categorie di azioni	Codice della valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici
c)	<i>Informazioni su fondi o liquidazioni progressive (informazione una tantum)</i>	
Se l'FCM è stato fuso con un altro fondo, indicare:		
(A.3.8)	la data della fusione	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
Se l'FCM è in liquidazione, indicare:		
(A.3.9)	la data della liquidazione	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
(4) Indicatori di portafoglio dell'FCM		
a) Valore totale delle attività (ai fini del modulo per la trasmissione delle informazioni ai sensi del regolamento sugli FCM, il valore totale delle attività corrisponde al valore patrimoniale netto (NAV) - cfr. campo A.4.1)		
b) Valore patrimoniale netto (NAV) (a livello di comparto, non di categoria di azioni)		
(A.4.1)	Valore patrimoniale netto dell'FCM (a livello di comparto)	(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)
(A.4.2)	Valore patrimoniale netto dell'FCM	(nella valuta di base)
c) WAM		
(A.4.3)	Scadenza media ponderata (Weighted Average Maturity) dell'FCM, calcolata come stabilito all'articolo 2, punto 19, del regolamento (UE) 2017/1131	(giorni)



Elemento	Tipo di dati	Dati trasmessi
d) WAL		
(A.4.4)	Vita media ponderata (<i>Weighted Average Life</i>) dell'FCM, calcolata come stabilito all'articolo 2, punto 20, all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1131	(giorni)
e) Indicatori di liquidità		
Profilo di liquidità del portafoglio		
(A.4.5)	% delle attività ammissibili per la riserva di liquidità giornaliera (attività a scadenza giornaliera quali definite agli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 2017/1131)	%
(A.4.6)	% delle attività ammissibili per la riserva di liquidità settimanale (attività a scadenza settimanale quali definite agli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 2017/1131)	%
(A.4.7)	Profilo di liquidità del portafoglio	Percentuale di portafoglio che può essere liquidata per ciascun periodo
Periodo	<input type="checkbox"/> ≤ 1 giorno <input type="checkbox"/> 2 - 7 giorni <input type="checkbox"/> 8 - 30 giorni <input type="checkbox"/> Oltre 30 giorni	<input type="checkbox"/>
f) Rendimento		
(A.4.8)	Rendimenti cumulativi	%
Intervallo	Da inizio anno <input type="checkbox"/> 1 mese <input type="checkbox"/> 3 mesi <input type="checkbox"/> 1 anno <input type="checkbox"/> 3 anni <input type="checkbox"/> 5 anni <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(A.4.9)	Andamento nell'anno civile (rendimento netto) delle categorie di azioni più rappresentative	%
Intervallo	Anno N-1 <input type="checkbox"/> Anno N-2 <input type="checkbox"/> Anno N-3 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(A.4.10)	Volatilità mensile del portafoglio e volatilità mensile del portafoglio del NAV ombra (se del caso)	%
Intervallo	1 anno <input type="checkbox"/> 2 anni <input type="checkbox"/> 3 anni <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




Elemento	Tipo di dati	Dati trasmessi
(5) Prove di stress dell'FCM		
a) Risultati delle prove di stress dell'FCM		
(A.5.1)	Risultati delle prove di stress di liquidità dell'FCM effettuate nel periodo di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 e le corrispondenti linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress	
(A.5.2)	Risultati delle prove di stress di credito dell'FCM effettuate nel periodo di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 e le corrispondenti linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress	
(A.5.3)	Risultati delle prove di stress di tasso di cambio dell'FCM effettuate nel periodo di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 e le corrispondenti linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress	
(A.5.4)	Risultati delle prove di stress di tasso di interesse dell'FCM effettuate nel periodo di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 e le corrispondenti linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress	
(A.5.5)	Risultati della prova di stress sul livello di rimborso dell'FCM effettuata nel periodo di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 e le corrispondenti linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress	
(A.5.6)	Risultati della prova di stress dell'FCM relativa allo scarto tra gli indici ai quali sono legati i tassi di interesse dei titoli in portafoglio, effettuata nel periodo di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 e le corrispondenti linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress	
(A.5.7)	Risultati della prova di macrostress dell'FCM effettuata nel periodo di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 e le corrispondenti linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress	




Elemento	Tipo di dati	Dati trasmessi
(A.5.8)	Risultati della prova di stress multivariata dell'FCM effettuata nel periodo di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 e le corrispondenti linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress	
(A.5.9)	Per gli FCM di tipo CNAV e LVNAV, indicare i risultati delle prove di stress indicate nei campi da A.5.1 ad A.5.8 in termini di differenza tra il NAV costante per azione o quota e il NAV per azione o quota	
b) Proposta di piano d'azione (se del caso)		
(A.5.10)	Indicare la proposta di piano d'azione di cui all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1131	Testo libero
(6) Informazioni sulle attività detenute in portafoglio dall'FCM		
a) Strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni ammissibili e commercial paper garantite da attività (ABCP)		
I campi A.6 che seguono devono essere compilati utilizzando un modello di segnalazione linea per linea		
(A.6.1)	Tipo di strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni ammissibili e commercial paper garantite da attività [indicare una o più opzioni]	
	Indicare il tipo di strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni ammissibili e commercial paper garantite da attività	Strumenti del mercato monetario ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2017/1131 Cartolarizzazioni di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (¹) ABCP di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1131 Cartolarizzazione o ABCP semplici, trasparenti e standardizzate di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1131
	Se il tipo di attività è uno strumento del mercato monetario, compilare i campi da A.6.2 ad A.6.20	
(A.6.2)	Descrizione dello strumento del mercato monetario	
(A.6.3)	ISIN dello strumento del mercato monetario	Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri allanumerici


(¹) Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).



Elemento	Tipo di dati	Dati trasmessi
(A.6.4)	CFI (se disponibile e qualora il codice ISIN non sia disponibile) dello strumento del mercato monetario	Classificazione degli strumenti finanziari (CFI) secondo ISO 10692, codice di 6 caratteri alfabetici
(A.6.5)	LEI dell'emittente	Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici
(A.6.6)	Denominazione dell'emittente	Emittente sovrano (UE)
(A.6.7)	Categoria dell'emittente La categoria dell'emittente deve essere selezionata tra le categorie corrispondenti [indicare una sola opzione]	Emittente sovrano (non UE) Banca centrale UE Banca centrale non UE Amministrazione regionale Amministrazione locale Organismo pubblico nazionale Organismo pubblico dell'UE (tranne gli organismi pubblici nazionali) Organismo pubblico non UE Organismo pubblico sovranazionale (UE) Organismo pubblico sovranazionale (tranne l'UE) Ente creditizio Altre società finanziarie Società non finanziarie
(A.6.8)	Paese dell'emittente dello strumento del mercato monetario	Codice del paese secondo ISO 3166
(A.6.9)	Data di scadenza dello strumento del mercato monetario	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
(A.6.10)	Valuta dello strumento del mercato monetario	Codice della valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici
(A.6.11)	Quantità dello strumento del mercato monetario	
(A.6.12)	Corso secco dello strumento del mercato monetario	(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)
(A.6.13)	Corso secco dello strumento del mercato monetario	(nella valuta di base)
(A.6.14)	Interessi maturati	



Elemento	Tipo di dati	Dati trasmessi
(A.6.15)	Interessi maturati	(nella valuta di base, se il campo A.6.14 è in EUR)
(A.6.16)	Valore di mercato complessivo dello strumento del mercato monetario	(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)
(A.6.17)	Valore di mercato complessivo dello strumento del mercato monetario	(nella valuta di base)
(A.6.18)	Metodo utilizzato per determinare il prezzo dello strumento del mercato monetario	In base ai prezzi di mercato In base a un modello Al costo ammortizzato
(A.6.19)	Indicare se l'esito della procedura di valutazione interna del credito è favorevole o sfavorevole	(favorevole/sfavorevole)
(A.6.20)	Indicare la data della successiva revisione del tasso di interesse (<i>interest rate reset date</i>) (come indicata all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1131)	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
	Se il tipo di attività è una cartolarizzazione ammissibile o una commercial paper garantita da attività, compilare i campi da A.6.21 ad A.6.37	
(A.6.21)	Descrizione della cartolarizzazione ammissibile o della commercial paper garantita da attività	
(A.6.22)	ISIN della cartolarizzazione ammissibile o della commercial paper garantita da attività	Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici
(A.6.23)	Paese del promotore della cartolarizzazione ammissibile o della commercial paper garantita da attività	Codice del paese secondo ISO 3166
(A.6.24)	LEI del promotore	Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici
(A.6.25)	Denominazione del promotore	
(A.6.26)	Tipo di sottostante	Crediti commerciali Crediti al consumo Locazione finanziaria (<i>leasing</i>) Crediti su carta di credito Prestiti a imprese o PMI Ipotecche su immobili residenziali Ipotecche su immobili non residenziali Altre attività



Elemento	Tipo di dati	Dati trasmessi
(A.6.27)	Data di scadenza	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
(A.6.28)	Valuta	Codice della valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici
(A.6.29)	Quantità	
(A.6.30)	Corso secco	(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)
(A.6.31)	Corso secco	(nella valuta di base)
(A.6.32)	Interessi maturati	
(A.6.33)	Interessi maturati	(nella valuta di base, se il campo A.6.30 è in EUR)
(A.6.34)	Valore di mercato complessivo	(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)
(A.6.35)	Valore di mercato complessivo	(nella valuta di base)
(A.6.36)	Metodo utilizzato per determinare il prezzo della cartolarizzazione ammissibile o della <i>commercial paper</i> garantita da attività	In base ai prezzi di mercato In base a un modello Al costo ammortizzato
(A.6.37)	Se l'esito della procedura di valutazione interna del credito è favorevole o sfavorevole	(favorevole/sfavorevole)
b) Altre attività		
(A.6.38)	Tipo di altre attività [indicare una sola opzione] Il tipo di altre attività deve essere selezionato tra le attività elencate all'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/1131	Depositi presso enti creditizi di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1131 Operazioni di acquisto con patto di rivendita di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1131 Operazioni di vendita con patto di riacquisto di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1131 Azioni o quote di altri FCM di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1131



Elemento	Tipo di dati	Dati trasmessi
		Strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1131, di cui: — strumenti finanziari derivati negoziati su un mercato regolamentato (nell'ambito dell'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE, specificare se rientrano nella lettera a), nella lettera b) o nella lettera c) — strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa (OTC) Attività liquide detenute a titolo accessorio (in conformità dell'articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE)
	Se il tipo di altra attività è uno strumento finanziario derivato, compilare i campi da A.6.39 ad A.6.60	
(A.6.39)	Tipologia contrattuale del contratto derivato	
(A.6.40)	ISIN dello strumento finanziario derivato	Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici
(A.6.41)	UPI dello strumento finanziario derivato (qualora il codice ISIN non sia disponibile)	
(A.6.42)	FISN (<i>Financial Instrument Short Name</i> - nome abbreviato) dello strumento finanziario derivato	ISO 18774
(A.6.43)	CFI (se disponibile e qualora il codice ISIN non sia disponibile) dello strumento finanziario derivato	Classificazione degli strumenti finanziari (CFI) secondo ISO 10692, codice di 6 caratteri alfabetici
(A.6.44)	Tipo di strumento derivato di cui all'articolo 13, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1131 [indicare una sola opzione]	Tasso d'interesse Valuta Indici di tassi di interesse Indici di valute
(A.6.45)	Denominazione del sottostante	
(A.6.46)	Tipo di identificazione del sottostante (*)	I = ISIN X = indice


(*) Identificazione del derivato finanziario nel regolamento EMIR




Elemento	Tipo di dati	Dati trasmessi
(A.6.47)	Identificazione del sottostante	Per il tipo I di identificazione del sottostante: numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici Per il tipo X di identificazione del sottostante: ISIN secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici, se disponibile, altrimenti denominazione completa dell'indice attribuito dal fornitore dell'indice
(A.6.48)	Valuta nozionale 1 ^(*)	Codice della valuta secondo ISO 4217
(A.6.49)	Valuta nozionale 2 ^(*)	Codice della valuta secondo ISO 4217
(A.6.50)	Paese dello strumento finanziario derivato	Codice del paese secondo ISO 3166
(A.6.51)	Data di scadenza dello strumento finanziario derivato	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
(A.6.52)	Esposizione dello strumento finanziario derivato	(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)
(A.6.53)	Esposizione dello strumento finanziario derivato	(nella valuta di base)
(A.6.54)	Valore di mercato dello strumento finanziario derivato	(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)
(A.6.55)	Valore di mercato dello strumento finanziario derivato	(nella valuta di base)
(A.6.56)	Valore di mercato delle garanzie reali ricevute (in relazione allo strumento finanziario derivato)	(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)
(A.6.57)	Valore di mercato delle garanzie reali ricevute (in relazione allo strumento finanziario derivato)	(nella valuta di base)
(A.6.58)	Indicare la data della successiva revisione del tasso di interesse (interest rate reset date) (come indicata all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1131)	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
(A.6.59)	Denominazione della controparte	
(A.6.60)	LEI della controparte	Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici

^(*) Valuta dell'importo nozionale. Per i contratti derivati su tassi di interesse corrisponde alla valuta nozionale della gamba 1.


^(*) Valuta dell'importo nozionale. Per i contratti derivati su tassi di interesse corrisponde alla valuta nozionale della gamba 2.



Elemento	Tipo di dati	Dati trasmessi
	Se il tipo di altra attività è un'azione o quota di altri FCM, compilare i campi da A.6.61 ad A.6.71	
(A.6.61)	Descrizione dell'azione o quota di altri FCM	
(A.6.62)	ISIN dell'azione o quota di altri FCM	Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici
(A.6.63)	LEI (qualora il codice ISIN non sia disponibile) dell'azione o quota di altri FCM	
(A.6.64)	CFI (qualora il codice ISIN non sia disponibile) dell'azione o quota di altri FCM	Classificazione degli strumenti finanziari (CFI) secondo ISO 10692, codice di 6 caratteri alfabetici
(A.6.65)	Valuta	Codice della valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici
(A.6.66)	Paese dell'azione o quota di altri FCM	Codice del paese secondo ISO 3166
(A.6.67)	Valore di mercato dell'azione o quota di altri FCM	(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)
(A.6.68)	Valore di mercato dell'azione o quota di altri FCM	(nella valuta di base)
(A.6.69)	Quantità	
(A.6.70)	Prezzo dell'azione o quota di altri FCM (NAV per azione o quota di altri FCM)	(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)
(A.6.71)	Prezzo dell'azione o quota di altri FCM (NAV per azione o quota di altri FCM)	(nella valuta di base)
	Se il tipo di altra attività è un deposito o attività liquide detenute a titolo accessorio, compilare i campi da A.6.72 ad A.6.81	
(A.6.72)	Descrizione del deposito o delle attività detenute a titolo accessorio	
(A.6.73)	ISIN del deposito o delle attività liquide detenute a titolo accessorio	Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici
(A.6.74)	CFI (se disponibile e qualora il codice ISIN non sia disponibile) del deposito o delle attività liquide detenute a titolo accessorio	Classificazione degli strumenti finanziari (CFI) secondo ISO 10692, codice di 6 caratteri alfabetici
(A.6.75)	Paese del deposito o delle attività liquide detenute a titolo accessorio	Codice del paese secondo ISO 3166




Elemento	Tipo di dati	Dati trasmessi
(A.6.76)	Denominazione della controparte	
(A.6.77)	LEI della controparte	Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici
(A.6.78)	Data di scadenza del deposito o delle attività liquide detenute a titolo accessorio	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
(A.6.79)	Valuta	Codice della valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici
(A.6.80)	Esposizione del deposito o delle attività liquide detenute a titolo accessorio	(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)
(A.6.81)	Esposizione del deposito o delle attività liquide detenute a titolo accessorio	(nella valuta di base)
	Se il tipo di altra attività è un'operazione di vendita con patto di riacquisto o un'operazione di acquisto con patto di rivendita, compilare i campi da A.6.82 ad A.6.99	
(A.6.82)	Descrizione dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita	
(A.6.83)	ISIN dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita	Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici
(A.6.84)	CFI (se disponibile e qualora il codice ISIN non sia disponibile) dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita	Classificazione degli strumenti finanziari (CFI) secondo ISO 10692, codice di 6 caratteri alfabetici
(A.6.85)	Paese dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita	Codice del paese secondo ISO 3166
(A.6.86)	Categoria della controparte La categoria della controparte deve essere selezionata tra le seguenti (cfr. l'articolo 20, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2017/1131 [indicare una sola opzione]	Emittente sovrano (UE) Emittente sovrano (non UE) Banca centrale UE Banca centrale non UE Amministrazione regionale Amministrazione locale Organismo pubblico nazionale Organismo pubblico dell'UE (tranne gli organismi pubblici nazionali) Organismo pubblico non UE Organismo pubblico sovranazionale (UE) Organismo pubblico sovranazionale (tranne l'UE)




Elemento	Tipo di dati	Dati trasmessi
		Ente creditizio Altre società finanziarie Società non finanziarie
(A.6.87)	LEI della controparte	Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici
(A.6.88)	Denominazione della controparte	
(A.6.89)	Data di scadenza dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
(A.6.90)	Valuta	Codice della valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici
(A.6.91)	Esposizione dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita (nel caso delle operazioni di acquisto con patto di rivendita, l'importo della liquidità fornito alla controparte)	(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)
(A.6.92)	Esposizione dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita (nel caso delle operazioni di acquisto con patto di rivendita, l'importo della liquidità fornito alla controparte)	(nella valuta di base)
(A.6.93)	Valore di mercato delle garanzie reali ricevute (in relazione all'operazione di vendita con patto di riacquisto o all'operazione di acquisto con patto di rivendita) (l'importo della liquidità ricevuta dall'FCM nel quadro delle operazioni di vendita con patto di riacquisto (di cui all'articolo 14, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1131)	(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)
(A.6.94)	Valore di mercato delle garanzie reali ricevute (in relazione all'operazione di vendita con patto di riacquisto o all'operazione di acquisto con patto di rivendita) (l'importo della liquidità ricevuta dall'FCM nel quadro delle operazioni di vendita con patto di riacquisto (di cui all'articolo 14, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1131)	(nella valuta di base)
(A.6.95)	Se l'esito della procedura di valutazione interna del credito è favorevole o sfavorevole (per i valori mobiliari liquidi diversi o (altri) strumenti del mercato monetario ricevuti nel quadro dell'operazione di acquisto con patto di rivendita, di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1131) ⁽⁶⁾	(favorevole/sfavorevole)

⁽⁶⁾ Se l'FCM riceve come garanzie reali attività diverse ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1131, il risultato dovrebbe essere comunicato per ciascuna attività.



Elemento	Tipo di dati	Dati trasmessi
Nel contesto delle operazioni di acquisto con patto di rivendita e delle attività di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1131 che sono state ricevute dall'FCM, indicare:		
(A.6.96)	ISIN di queste attività diverse	Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici
(A.6.97)	valore di mercato di queste attività diverse	(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)
(A.6.98)	valore di mercato di queste attività diverse	(nella valuta di base)
(A.6.99)	Nel contesto delle operazioni di acquisto con patto di rivendita, indicare se l'FCM ha ricevuto attività di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1131	(Sì/No)
(7) Informazioni sulle passività dell'FCM		
a) <i>Informazioni sugli investitori - concentrazione</i>		
(A.7.1)	Specificare la percentuale approssimativa del capitale dell'FCM di proprietà dei cinque proprietari effettivi che detengono la più grande quota di capitale dell'FCM, in percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) dell'FCM; indicare i proprietari effettivi se conosciuti o identificabili.	in % (del NAV)
b) <i>Informazioni sugli investitori - ripartizione della concentrazione per categorie di investitori</i>		
(A.7.2)	Specificare la concentrazione per categorie di investitori (se non sono disponibili informazioni precise, fornire una stima): 1) clienti professionali (quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (MIFID 2)); 2) clienti al dettaglio (quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE (MIFID 2))	in % (del NAV)
	— clienti professionali (quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (MIFID 2))	in % (del NAV)
	— clienti al dettaglio (quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (MIFID 2))	in % (del NAV)

(¹) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE.



Elemento	Tipo di dati	Dati trasmessi
c) Informazioni sugli investitori - ripartizione geografica		
(A.7.3)	Indicare la ripartizione della proprietà delle azioni/quote dell'FCM per gruppi di investitori; indicare i proprietari effettivi se conosciuti o identificabili.	(in % del NAV) Società non finanziarie Banche Imprese di assicurazione Altri enti finanziari Piani/fondi pensionistici Amministrazioni pubbliche Altri organismi di investimento collettivo Famiglie Sconosciuto
(A.7.4)	Specificare la ripartizione geografica degli investitori per paese (se non sono disponibili informazioni precise, fornire una stima)	
	Paese	(in % del NAV, codice del paese secondo ISO 3166, 2 caratteri)
d) Informazioni sugli investitori - sottoscrizioni e rimborsi		
Rimborsi degli investitori		
(A.7.5)	Indicare la frequenza di rimborso degli investitori; in caso di più classi di azioni o quote, indicare la classe più importante in valore patrimoniale netto (NAV) [indicare una sola opzione].	Giornalmente Settimanalmente Mensilmente Bimestralmente Altro Nessun diritto di rimborso
(A.7.6)	Quanti giorni di preavviso gli investitori sono tenuti a rispettare per i rimborsi?	Giorni
(A.7.7)	Alla data di riferimento quale percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) dell'FCM è soggetta ai seguenti meccanismi?	
	Soglie per la dilazione del rimborso (<i>gates</i>)	in % del NAV




Elemento	Tipo di dati	Dati trasmessi
	Sospensione delle contrattazioni	in % del NAV
	Commissioni di liquidità	in % del NAV
	Altri meccanismi per gestire le attività illiquide	Tipo di meccanismo in % del NAV
(A.7.8)	Valore patrimoniale netto (NAV) dell'FCM nel periodo di riferimento	(in EUR, compreso l'impatto delle sottoscrizioni e dei rimborsi) (all'ultimo giorno del mese)
	Gennaio	
	Febbraio	
	Marzo	
	Aprile	
	Maggio	
	Giugno	
	Luglio	
	Agosto	
	Settembre	
	Ottobre	
	Novembre	
	Dicembre	
(A.7.9)	Sottoscrizioni nel periodo di riferimento	(in EUR)
	Gennaio	
	Febbraio	
	Marzo	
	Aprile	



Elemento	Tipo di dati	Dati trasmessi
	Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre	
(A.7.10)	Rimborsi nel periodo di riferimento	(in EUR)
	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre	




Elemento	Tipo di dati	Dati trasmessi
(A.7.11)	Pagamenti agli investitori	(in EUR)
	Gennaio	
	Febbraio	
	Marzo	
	Aprile	
	Maggio	
	Giugno	
	Luglio	
	Agosto	
	Settembre	
	Ottobre	
	Novembre	
	Dicembre	
(A.7.12)	Tasso di cambio	
	Gennaio	
	Febbraio	
	Marzo	
	Aprile	
	Maggio	
	Giugno	
	Luglio	
	Agosto	




Elemento	Tipo di dati	Dati trasmessi
	Settembre	
	Ottobre	
	Novembre	
	Dicembre	

FCM DI TIPO LVNAV

Elemento	Tipo di dati	Dati trasmessi
B) APPLICABILE AGLI FCM DI TIPO LVNAV		
	a) Indicare tutti i casi in cui il prezzo di un'attività valutata utilizzando il metodo del costo ammortizzato a norma dell'articolo 29, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1131 si scosta dal prezzo dell'attività calcolato a norma dell'articolo 29, paragrafi 2, 3, e 4, del medesimo regolamento di oltre 10 punti base; questi campi dovrebbero essere compilati per ogni attività il cui prezzo, utilizzando il metodo del costo ammortizzato, presenti un siffatto scostamento.	
(B.1.1)	Data della valutazione (il primo giorno in cui si verifica l'evento)	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
(B.1.2)	ISIN dell'attività	Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri allanumerici
(B.1.3)	CFI (se disponibile e qualora il codice ISIN non sia disponibile) dell'attività	Classificazione degli strumenti finanziari (CFI) secondo ISO 10692, codice di 6 caratteri alfabetici
(B.1.4)	Prezzo (articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2017/1131) (alla data della valutazione indicata nel campo B.1.1, in cui si verifica l'evento)	
(B.1.5)	Prezzo (metodo del costo ammortizzato) (alla data della valutazione indicata nel campo B.1.1, in cui si verifica l'evento)	
(B.1.6)	Indicare per quanto tempo, a decorrere dalla data di valutazione indicata nel campo B.1.1, il prezzo di un'attività valutata utilizzando il metodo del costo ammortizzato si è scostato dal prezzo dell'attività stessa di oltre 10 punti base	(giorni)
(B.1.7)	Per il periodo indicato nel campo B.1.6, indicare la differenza media tra i due valori indicati nel campo B.1.6	




Elemento	Tipo di dati	Dati trasmessi
(B.1.1.8)	Per il periodo indicato nel campo B.1.6, indicare lo scostamento di prezzo minimo tra i due valori	
(B.1.1.9)	Per il periodo indicato nel campo B.1.6, indicare lo scostamento di prezzo massimo tra i due valori	
	b) Indicare tutti i casi in cui il NAV costante per azione o quota calcolato a norma dell'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1131 si scosta dal NAV per azione o quota calcolato a norma dell'articolo 30 del medesimo regolamento di oltre 20 punti base.	
(B.1.1.10)	Data della valutazione (il primo giorno in cui si verifica l'evento)	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
(B.1.1.11)	NAV costante (articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1131) (alla data della valutazione indicata nel campo B.1.10, in cui si verifica l'evento)	(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)
(B.1.1.12)	NAV costante (articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1131) (alla data della valutazione indicata nel campo B.1.10, in cui si verifica l'evento)	(nella valuta di base)
(B.1.1.13)	NAV (articolo 30 del regolamento (UE) 2017/1131) (alla data della valutazione indicata nel campo B.1.10, in cui si verifica l'evento)	(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)
(B.1.1.14)	NAV (articolo 30 del regolamento (UE) 2017/1131) (alla data della valutazione indicata nel campo B.1.10, in cui si verifica l'evento)	(nella valuta di base)
(B.1.1.15)	Indicare per quanto tempo, a decorrere dalla data di valutazione indicata nel campo B.1.10, il NAV costante per azione o quota calcolato si è scostato dal NAV per azione o quota calcolato di oltre 20 punti base.	(giorni)
(B.1.1.16)	Per il periodo indicato nel campo B.1.15, indicare la differenza media tra i due valori indicati nella casella B.1.15	
(B.1.1.17)	Per il periodo indicato nel campo B.1.15, indicare lo scostamento di prezzo minimo tra i due valori	
(B.1.1.18)	Per il periodo indicato nel campo B.1.15, indicare lo scostamento di prezzo massimo tra i due valori	
	c) Indicare tutti i casi in cui si verifica una delle situazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1131, nonché le misure adottate dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento.	
(B.1.1.19)	Data dell'evento	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)



Elemento	Tipo di dati	Dati trasmessi
(B.1.20)	Data in cui la misura è stata adottata	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
(B.1.21)	Tipo di misura (ogniquale volta la percentuale di attività a scadenza settimanale scende al di sotto del 30 % delle attività complessive dell'FCM e i rimborsi giornalieri netti in un singolo giorno lavorativo superano il 10 % delle attività complessive)	Commissioni di liquidità sui rimborsi Restrizioni al rimborso (<i>gates</i>) Sospensione dei rimborsi Nessun provvedimento immediato diverso dalla correzione della situazione nella quale siano superati i limiti di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento
(B.1.22)	Tipo di misura (ogniquale volta la percentuale di attività a scadenza settimanale scende al di sotto del 10 % delle attività complessive dell'FCM)	Commissioni di liquidità sui rimborsi Sospensione dei rimborsi

18CE1352



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/709 DELLA COMMISSIONE**del 14 maggio 2018****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il requisito concernente le etichette per le domande di aiuto relative alle superfici utilizzate per la produzione di canapa**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 78, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 7, primo comma, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione ⁽²⁾, la domanda unica, per le superfici utilizzate per la produzione di canapa, deve recare le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/707 della Commissione ⁽⁵⁾, prevede una certificazione alternativa delle sementi di canapa delle varietà da conservare a norma della direttiva 2008/62/CE della Commissione ⁽⁶⁾.
- (3) È pertanto opportuno modificare l'articolo 17, paragrafo 7, primo comma, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e precisare quali documenti sono ammessi come etichette ufficiali per le varietà da conservare certificate a norma della direttiva 2008/62/CE.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 17, paragrafo 7, primo comma, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è sostituito dal seguente:

«c) le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi conformemente alla direttiva 2002/57/CE del Consiglio ^(*), in particolare l'articolo 12, o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.


⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

⁽³⁾ Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/707 della Commissione, del 28 febbraio 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda i criteri di ammissibilità al sostegno per la canapa nell'ambito del regime di pagamento di base e alcuni requisiti in materia di sostegno accoppiato facoltativo (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale)

⁽⁶⁾ Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 13).



membro, oppure, nel caso delle varietà da conservare certificate a norma della direttiva 2008/62/CE della Commissione (**), le etichette del fornitore o una scritta stampata o un timbro apposto sull'imballaggio delle sementi delle varietà da conservare conformemente all'articolo 18 di tale direttiva.

- (*) Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).
- (**) Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 13).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1353



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/710 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2018

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva siltiofam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/84/CE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto il siltiofam come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva siltiofam, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 ottobre 2018.
- (4) In conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾ è stata presentata, entro i termini previsti in tale articolo, una domanda di rinnovo dell'approvazione del siltiofam.
- (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha elaborato un rapporto di valutazione per il rinnovo e il 22 giugno 2015 lo ha trasmesso all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.
- (7) L'Autorità ha trasmesso il rapporto di valutazione per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccogliergli le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sommario supplementare.
- (8) Il 1º agosto 2016 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ⁽⁶⁾ sulla possibilità che il siltiofam soddisfi i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 22 marzo 2018 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo del siltiofam al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
- (9) Il richiedente ha avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito al progetto di relazione sul rinnovo.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2003/84/CE della Commissione, del 25 settembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive fluritamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e siltiofam (GU L 247 del 30.9.2003, pag. 20).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.)

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

⁽⁶⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2016. *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance siltiofam* (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva siltiofam come antiparassitario). *EFSA Journal* 2016;14(8):4574, 59 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4574; disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.



- (10) Riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva siltiofam è stato accertato che sono soddisfatti i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del siltiofam.
- (11) La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del siltiofam si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti siltiofam possono essere autorizzati. È pertanto opportuno sopprimere la restrizione al solo impiego come erbicida.
- (12) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni e restrizioni. In particolare dovrebbero essere richieste ulteriori informazioni di conferma.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (14) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1511 della Commissione ⁽¹⁾ ha prorogato il periodo di approvazione del siltiofam fino al 31 ottobre 2018 al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di detta sostanza. Tuttavia, dato che è stata presa una decisione sul rinnovo prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2018.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva siltiofam è rinnovata come specificato nell'allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1511 della Commissione, del 30 agosto 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, forchlorfenuron, fostiazato, indoxacarb, iprodione, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanato metile e tribenuron (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 115).




ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Siltiofam N. CAS 175217-20-6 N. CIPAC 635	N-allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl)thiophene-3-carboxamide	≥ 980 g/kg	1° luglio 2018	30 giugno 2033	<p>Per l'attuazione dei principi uniformi stabiliti all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del siltiofam, in particolare delle relative appendici I e II.</p> <p>Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la protezione degli operatori, — la protezione delle acque sotterranee nelle regioni vulnerabili, — la protezione degli uccelli, dei mammiferi e dei lombrichi. <p>Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di conferma riguardanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando queste sono utilizzate per ricavarne acqua potabile; 2. la rilevanza dei metaboliti M2 ed M6, tenendo conto delle classificazioni pertinenti per il siltiofam in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 2. <p>Il richiedente presenta le informazioni indicate al punto 1 entro due anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie nonché le informazioni richieste al punto 2 entro un anno dalla pubblicazione sulla pagina web dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) del parere adottato sul siltiofam dal comitato per la valutazione dei rischi dell'ECHA in conformità all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008.</p>

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.

(2) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).




ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) nella parte A è soppressa la voce 70 relativa al siltiofam;
- 2) nella parte B è aggiunta la voce seguente:

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«121	Siltiofam N: CAS 175217-20-6 N: CIPAC 635	N-allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl)thiophene-3-carboxamide	≥ 980 g/kg	1° luglio 2018	30 giugno 2033	<p>Per l'attuazione dei principi uniformi stabiliti all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del siltiofam, in particolare delle relative appendici I e II.</p> <p>Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la protezione degli operatori, — la protezione delle acque sotterranee nelle regioni vulnerabili, — la protezione degli uccelli, dei mammiferi e dei lombrichi. <p>Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di conferma riguardanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando queste sono utilizzate per ricavarne acqua potabile; 2. la rilevanza dei metaboliti M2 ed M6, tenendo conto delle classificazioni pertinenti per il siltiofam in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, in particolare come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 2. <p>Il richiedente presenta le informazioni indicate al punto 1 entro due anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie nonché le informazioni richieste al punto 2 entro un anno dalla pubblicazione sulla pagina web dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) del parere adottato sul siltiofam dal comitato per la valutazione dei rischi dell'ECHA in conformità all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»</p>

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/711 DELLA COMMISSIONE**del 14 maggio 2018****che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2015/1333/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC ⁽¹⁾,visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 sono elencate le navi designate dal comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite conformemente al punto 11 della risoluzione (UNSCR) 2146 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, alle quali si applica, a norma di detto regolamento (UE) 2016/44, una serie di divieti relativi al carico, al trasporto o allo scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia e all'accesso ai porti nel territorio dell'Unione.
- (2) Il 18 aprile 2018 e il 29 aprile 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato l'elenco delle navi soggette a misure restrittive. L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato.
- (3) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018


*Per la Commissione,**a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*⁽¹⁾ GUL 206 dell'1.8.2015, pag. 34.⁽²⁾ GUL 12 del 19.1.2016, pag. 1.

ALLEGATO

Le voci seguenti sono cancellate dall'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio:

- «(a) 1. **Nome: NADINE.** Inserita nell'elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso nei porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, tale designazione è stata rinnovata dal comitato il 18 gennaio 2018 ed è valida fino al 17 aprile 2018, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: Palau. **Informazioni supplementari:** Inserita nell'elenco il 21 luglio 2017. IMO: 8900878. Il 19 gennaio 2018 la nave si trovava in prossimità della costa di Mascate, Oman, al di fuori delle sue acque territoriali.
- (b) 2. **Nome: Lynn S.** Inserita nell'elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso nei porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, la presente designazione è stata prorogata dal comitato il 26 gennaio 2018 (la precedente proroga era valida fino al 29 gennaio 2018) ed è valida fino al 28 aprile 2018, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: Saint Vincent e Grenadine. **Informazioni supplementari:** Inserita nell'elenco il 2 agosto 2017. IMO: 8706349. Il 6 ottobre 2017 la nave, che si trovava nelle acque territoriali del Libano, è salpata verso ovest.»

18CE1355



DECISIONE (PESC) 2018/712 DEL CONSIGLIO**del 14 maggio 2018****che modifica la decisione (PESC) 2016/2382 che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, l'articolo 42, paragrafo 4 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2382 ⁽¹⁾ che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD).
- (2) Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla sicurezza e la difesa nel contesto della strategia globale dell'UE.
- (3) Il 20 novembre 2017 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio: Resilienza, deterrenza e difesa: verso una cibersicurezza forte per l'UE.
- (4) Il 6 febbraio 2018 il comitato direttivo dell'AESD ha deciso che l'AESD dovrebbe incaricarsi di creare una piattaforma informatica in materia di istruzione, formazione, valutazione ed esercitazioni (*Education, Training, Evaluation and Exercise - ETEE*), sottolineando la necessità di assicurare la complementarità con altri impegni e iniziative dell'Unione.
- (5) Quantunque il personale dell'AESD sia costituito essenzialmente da personale distaccato, potrebbe essere necessario coprire alcune delle posizioni di gestori della formazione sulla sicurezza informatica con personale a contratto, al fine di consentire la rapida costituzione della piattaforma informatica ETEE qualora non si trovi alcun esperto nazionale.
- (6) Si dovrebbe pertanto stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/2382,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/2382 è così modificata:

- 1) all'articolo 3, è aggiunta la lettera seguente:
 - «k) fornire alle amministrazioni degli Stati membri e dell'Unione personale qualificato, che abbia familiarità con le politiche, le istituzioni, le procedure e migliori pratiche dell'Unione nel settore della sicurezza e della difesa informatiche.»;
- 2) all'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
 - «h) la consapevolezza in materia informatica e corsi di livello avanzato, anche a sostegno di missioni e operazioni PSDC.»;
- 3) all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - «c) personale a contratto, qualora non si trovi alcun esperto nazionale per la posizione di esperto amministrativo e finanziario o per le posizioni di gestore della formazione sulla sicurezza informatica e previa approvazione del comitato direttivo.»;

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2016/2382 del Consiglio, del 21 dicembre 2016, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga la decisione 2013/189/PESC (GUL 352 del 23.12.2016, pag. 60).



4) all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'AESD per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 è pari a 1 308 164,00 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'AESD per i periodi successivi è deciso dal Consiglio.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA

18CE1356



DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/713 DEL CONSIGLIO**del 14 maggio 2018****che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333.
- (2) Il 18 aprile 2018 e il 29 aprile 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato l'elenco di navi soggette a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018

Per il Consiglio
La presidente
E. ZAHARIEVA


⁽¹⁾ GUL 206 dell'1.8.2015, pag. 34.



ALLEGATO

Nell'allegato V, sezione B (Entità), della decisione (PESC) 2015/1333 la voce 1 (relativa alla nave Nadine) e la voce 2 (relativa alla nave Lynn S) sono soppresse.

18CE1357



RETTIFICHE

Retifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/272 della Commissione, del 20 febbraio 2018, sull'istituzione del Centro europeo di risorse biologiche marine — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (EMBRC—ERIC)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 51 del 23 febbraio 2018)

Pagina 19, l'allegato è sostituito con il seguente:

«ALLEGATO

ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DELL'EMBRC-ERIC

I seguenti articoli e paragrafi degli articoli dello statuto dell'EMBRC-ERIC stabiliscono gli elementi essenziali in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 723/2009.

1. Compiti e attività

(Articolo 4 dello statuto dell'EMBRC-ERIC)

1. L'EMBRC-ERIC opera sulla base di un'organizzazione centrale, tramite il funzionamento di nodi individuali distribuiti e coordinati da un accordo sul livello dei servizi gestito dal direttore esecutivo con l'aiuto del segretariato, del comitato dei nodi e dei funzionari di collegamento. I rapporti tra la sede centrale e i nodi e/o operatori, nonché le rispettive risorse, sono regolamentati tramite un accordo sul livello dei servizi per l'erogazione di servizi, prodotti e attività a sostegno delle ambizioni di alto livello di questa infrastruttura di ricerca.
2. L'EMBRC-ERIC offre un punto d'accesso unico a un esaustivo portafoglio di servizi e piattaforme di ricerca, ecosistemi marini, risorse biologiche, infrastrutture elettroniche e metadati.
3. I servizi offerti e le attività intraprese da EMBRC-ERIC comprendono, in un elenco non completo:
 - a) l'accesso a un portafoglio di piattaforme di ricerca, risorse biologiche, dati e servizi analitici;
 - b) attività congiunte di ricerca e sviluppo attuate tramite un programma di sviluppo a lungo termine e coordinato tra i nodi nazionali;
 - c) il sostegno all'accesso al materiale biologico marino, compreso il materiale genetico, nonché un'opera di consulenza e orientamento per l'uso delle biorisorse marine;
 - d) flussi integrati di servizi di elevata qualità per l'accesso a risorse biologiche, analitiche e di dati, grazie all'impiego di tecnologie e prassi comuni di fondo;
 - e) il rafforzamento del collegamento tra scienza e industria, tramite un servizio coordinato di trasferimento di conoscenze e tecnologie;
 - f) corsi e strutture di formazione per i ricercatori e il personale tecnico;
 - g) la collaborazione con le infrastrutture di ricerca attive in campi correlati e/o complementari;
 - h) il dialogo con i soggetti interessati delle regioni marittime europee, a sostegno delle loro politiche ambientali e della bioeconomia blu.
4. Le attività saranno svolte in conformità delle politiche di cui agli articoli da 21 a 26 dello statuto, che saranno allegate alle norme di funzionamento e messe a disposizione degli utenti.

2. Sede legale dell'EMBRC-ERIC


(Articolo 2, paragrafo 2, dello statuto dell'EMBRC-ERIC)

La sede legale dell'EMBRC-ERIC è a Parigi, Francia.

3. Denominazione

(Articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dell'EMBRC-ERIC)

La denominazione dell'infrastruttura di ricerca è Centro europeo di risorse biologiche marine - Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca, in appresso denominato «EMBRC-ERIC».



4. Durata

(Articolo 27 dello statuto dell'EMBRC-ERIC)

1. L'EMBRC-ERIC è istituito per un periodo iniziale che si concluderà il 31 dicembre 2040.
2. Fatto salvo l'articolo 8 dello statuto, l'EMBRC-ERIC continua ad esistere per successivi periodi quinquennali dopo il periodo iniziale, previa decisione dell'assemblea generale, conformemente all'articolo 15, paragrafo 9, dello statuto.

5. Scioglimento

(Articolo 28 dello statuto dell'EMBRC-ERIC)

1. Lo scioglimento dell'EMBRC-ERIC avviene per decisione dell'assemblea generale in conformità dell'articolo 15, paragrafo 9, dello statuto.
2. Il direttore esecutivo notifica per iscritto alla Commissione entro 10 giorni:
 - a) la decisione di scioglimento adottata dall'assemblea generale; e successivamente
 - b) la conclusione della procedura di scioglimento.
3. Fatto salvo l'articolo 9 dello statuto, eventuali attivi e passivi restanti dopo il pagamento degli attivi o l'estinzione dei debiti dell'EMBRC-ERIC sono ripartiti tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi all'EMBRC-ERIC al momento dello scioglimento.
4. L'EMBRC-ERIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione pubblica l'avviso corrispondente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

6. Responsabilità


(Articolo 9 dello statuto dell'EMBRC-ERIC)

1. L'EMBRC-ERIC è responsabile dei propri debiti.
2. La responsabilità finanziaria di ciascun membro per i debiti e le passività dell'EMBRC-ERIC, di qualsiasi natura, è limitata ai rispettivi contributi versati all'EMBRC-ERIC.
3. L'EMBRC-ERIC sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla sua costituzione o al suo funzionamento.

7. Politica in materia di accesso, politica in materia di dati e divulgazione

(Articolo 22 dello statuto dell'EMBRC-ERIC)

1. Le politiche dell'EMBRC-ERIC in materia di accesso, dati e divulgazione, sulle modalità con cui l'EMBRC-ERIC garantisce l'accesso al portafoglio di servizi e piattaforme di ricerca, ecosistemi marini, risorse biologiche e infrastrutture elettroniche è sottoposta all'approvazione dell'assemblea generale dal direttore esecutivo.
2. L'accesso all'EMBRC-ERIC è aperto a tutti i tipi di utenti, compresi tutti i paesi europei ed extraeuropei, non necessariamente in maniera gratuita. Le richieste saranno esaminate con una procedura snellita, comprendente controlli di ammissibilità e fattibilità. La descrizione tecnica e scientifica dell'EMBRC-ERIC fornisce ulteriori dettagli sulle condizioni di accesso degli utenti.
3. L'accesso sarà monitorato e la soddisfazione degli utenti misurata con un meccanismo di feedback, nel quadro di un sistema di garanzia della qualità per il costante miglioramento dell'accesso e dei servizi.
4. L'EMBRC-ERIC promuoverà la standardizzazione e l'interoperabilità delle infrastrutture elettroniche per gestire volumi cospicui delle differenti tipologie di dati generati, e sviluppare o adottare competenze, strumenti e protocolli per il trattamento dei dati, approvati a livello di comunità.
5. L'EMBRC-ERIC promuoverà i principi di codice sorgente aperto e accesso aperto per i dati; incoraggerà il trasferimento di conoscenze e la divulgazione di dati e informazioni allacciando collegamenti con iniziative europee già avviate, rilevanti in materia di dati biologici e ambientali e di bioinformatica, come ELIXIR e Lifewatch ERIC, nonché con archivi di dati riconosciuti come EurOBIS, Emodnet, PANGAEA, GEOSS e COPERNICUS.
6. Le politiche dell'EMBRC-ERIC in materia di accesso, dati e divulgazione sono adottate dall'assemblea generale, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 10, dello statuto e sono allegate alle norme di funzionamento.



8. **Politica di valutazione scientifica**

(Articolo 23 dello statuto dell'EMBRC-ERIC)

1. Un riesame scientifico di attività, servizi e piattaforme dell'EMBRC-ERIC ha luogo ogni tre anni, sotto il coordinamento del direttore esecutivo, ed è presentato all'assemblea generale.
2. La politica dell'EMBRC-ERIC per la valutazione scientifica è adottata dall'assemblea generale, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 10, dello statuto, ed è allegata alle norme di funzionamento.

9. **Diritti di proprietà intellettuale**

(Articolo 21 dello statuto dell'EMBRC-ERIC)

1. Dopo aver consultato il comitato consultivo scienza e innovazione, il direttore esecutivo elabora la politica dell'EMBRC-ERIC per i diritti di proprietà intellettuale, concernente l'identificazione, l'assegnazione, la protezione, la gestione e il mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale, nonché le attività di trasferimento delle tecnologie derivanti da tali diritti di proprietà intellettuale, e la sottopone all'approvazione dell'assemblea generale.
2. La politica dell'EMBRC-ERIC per la proprietà intellettuale regola i diritti di proprietà e utilizzo nell'ambito dell'EMBRC-ERIC e nei confronti di terzi e partner contrattuali, in modo da garantire un utilizzo conforme ed equo, con equi modelli di compensazione per la proprietà e il contributo intellettuali di qualsiasi partecipante all'EMBRC-ERIC.
3. Nessuna disposizione del presente statuto deve intendersi volta ad incidere sui diritti di proprietà intellettuale e sulle politiche di proprietà intellettuale degli operatori, quali determinati ai sensi della pertinente legislazione dei membri e degli accordi internazionali di cui sono parte.
4. I diritti di proprietà intellettuale che derivano, sono creati, ottenuti o sviluppati dal personale dell'EMBRC-ERIC sono attribuiti all'EMBRC-ERIC che ne ha la proprietà.
5. La politica dell'EMBRC-ERIC per i diritti di proprietà intellettuale è adottata dall'assemblea generale, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 10, dello statuto ed è allegata alle norme di funzionamento.

10. **Politica per l'occupazione**

(Articolo 24 dello statuto dell'EMBRC-ERIC)

1. L'EMBRC-ERIC applica al proprio personale una politica di pari opportunità. Le procedure di selezione dei candidati alle posizioni dell'EMBRC-ERIC sono trasparenti, non discriminatorie e rispettano le pari opportunità.
2. I contratti di lavoro sono conformi alle leggi e ai regolamenti nazionali applicabili dei paesi in cui il personale svolge le proprie attività.
3. L'EMBRC-ERIC pubblica tutti i posti vacanti e istituisce un periodo adeguato per ricevere le candidature.
4. L'EMBRC-ERIC non propone posti ai candidati prima che sia trascorso il periodo di cui sopra.
5. La politica per l'occupazione è adottata dall'assemblea generale, allegata alle norme di funzionamento e pubblicata sul sito web dell'EMBRC-ERIC.
6. La politica per l'occupazione è regolata dalle leggi del membro ospitante.

11. **Politica degli appalti**

(Articolo 25 dello statuto dell'EMBRC-ERIC)

1. Il direttore esecutivo, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 10, dello statuto, sottopone all'approvazione dell'assemblea generale norme dettagliate per i criteri e le procedure di appalto.
2. La politica degli appalti dell'EMBRC-ERIC rispetta i principi di trasparenza, proporzionalità, reciproco riconoscimento, parità di trattamento, concorrenza e non discriminazione.
3. Nel quadro della propria politica degli appalti, l'EMBRC-ERIC rende disponibili sul proprio sito web le procedure di gara per gli appalti di prodotti e servizi, nonché le pubblicazioni degli appalti.
4. La politica degli appalti dell'EMBRC-ERIC è adottata, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 10, dello statuto, ed è allegata alle norme di funzionamento.»


(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 32 del 26 aprile 2018)

18CE1363

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-055) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 7 1 6 *

€ 7,00

